

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



TUTTE LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR
ASSEMBLEA GENERALE INRL: RELAZIONE DEL PRESIDENTE
IL TESTO DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO
CINQUE COMMISSIONI INTERNE PER LO SVILUPPO

PERCHÉ ISCRIVERSI ALL'INRL



IL GIORNALE DEL REVISORE

SOMMARIO

Il gioco di squadra, la nostra forza <i>Ciriaco Monetta</i>	pag. 02
La relazione della Tesoreria INRL per l'esercizio 2020 <i>Paolo Brescia</i>	pag. 04
PNRR, Fondo Complementare e React-EU <i>A cura di Andrea Lovelock</i>	pag. 06
L'importanza delle Commissioni interne dell'Istituto <i>Franco Gaslini</i>	pag. 09
Un punto di aggregazione per professionisti e imprese interessati ai mercati esteri <i>Gianluca Luminari</i>	pag. 11
Il PNRR sfida per gli Enti Locali <i>Ciriaco Riente</i>	pag. 12
Per coinvolgere i giovani, filo diretto con le Università <i>Carlotta Tedesco</i>	pag. 13
Una commissione per la riforma del terzo settore <i>Luigi Giuseppe Esposito</i>	pag. 14
Una commissione per le pari opportunità <i>Katia Zaffonato e Chiara Montanari</i>	pag. 16
IL NUOVO STATUTO INRL	pag. 17
L'impatto delle deroghe sul bilancio 2020 <i>Camilla Rubega</i>	pag. 34
Parziale ineducibilità IMU – immobili strumentali – rinvio corte costituzionale <i>Giuseppe Zambello</i>	pag. 35
ENTI LOCALI Piano triennale del fabbisogno del personale: necessaria l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale <i>Augusto Pais Becher</i>	pag. 37
PNRR: quale il ruolo degli Enti Locali? <i>Veronica Potenza e Nicola Tonveronachi</i>	pag. 38
QUESTION TIME A proposito di "Privacy" <i>Giuseppe Castellana</i>	pag. 41
Dell'attività professionale del Revisore <i>Giovanni Cinque</i>	pag. 42
Da nord a sud nuove aperture di delegazioni provinciali INRL	pag. 43
LO SCAFFALE	pag. 44

Il Giornale del Revisore
House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali
Periodico bimestrale di informazione e di
approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Via Agnello, 2, 20121 Milano MI

DIRETTORE RESPONSABILE: Angelo Stradiotti

COORDINAMENTO EDITORIALE: Andrea Lovelock

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:
Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano
Carnesale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE
a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi
originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli
autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE"
possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

Il gioco di squadra, la nostra forza

La relazione del Presidente Ciriaco Monetta all'assemblea Generale dell'Inrl



Ciriaco Monetta - Presidente Inrl

Cari colleghi, per la seconda volta nella storia del nostro istituto, l'Assemblea dei Delegati si riunisce in *“modalità telematica”* per permettere una maggiore partecipazione, viste anche le misure di prevenzione nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Personalmente e a nome dell'intero Consiglio Nazionale INRL, ringrazio tutti per la partecipazione al consueto appuntamento annuale che prevede l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, del Preventivo 2021 e, quest'anno l'approvazione del nuovo statuto, evento atteso da diversi anni.

Rivolgo il mio sentito grazie a tutti i **componenti del Consiglio Nazionale** per l'impegno profuso a favore dell'INRL in questo difficile periodo e per aver mantenuto fede con dedizione agli impegni assunti per lo svolgimento del programma 2020/2021.

Non voglio dimenticare nessuno e quindi un grazie di cuore lo rivolgo **ai delegati provinciali, ai colleghi volontari** che collaborano all'interno di commissioni e comitati e a tutti coloro che apprezzano il ruolo che l'Istituto continua a svolgere nell'interesse di tutti i Revisori Legali italiani.

Purtroppo anche l'Assemblea di questo anno sarà ricordata per il clima di austerità in cui si svolge a causa dei tragici accadimenti che continuano a verificarsi per la pandemia che non smette di mietere vite umane e mettere in ginocchio l'economia mondiale.

Lo sforzo lavorativo ed economico, a cui siamo stati chiamati, risulta essere notevole e non paragonabile ad altri periodi, *pur difficili*, che abbiamo attraversato in passato.

È doveroso ricordare che molti colleghi sono stati costretti a chiudere i propri studi per isolamento e/o quarantena o addirittura per difficoltà economiche/finanziarie e molti, purtroppo, hanno pagato con la propria vita il prezzo della

pandemia.

E, proprio per questo, che auguro a tutti noi revisori legali **che questo periodo possa riportarci ai veri valori della vita** e che, pur in questo drammatico momento, si possano **riscoprire sentimenti e valori come l'amicizia, la collaborazione, la condivisione, il lavoro di squadra e l'unità di intenti**.

Vorrei, comunque, ricordare come nel corso del 2020, il nostro Istituto si è distinto per il grande: *“lavoro di squadra e la condivisione dei problemi”*.

Tale coesione ha dato la possibilità di far incontrare **le necessità di alcuni con le disponibilità di altri**, nell'ottica dello sviluppo e della solidarietà sia personale che professionale dei nostri iscritti.

La vicinanza a tutti i revisori legali ed il modo di operare di questo C.N., ha trovato il giusto apprezzamento tra gli iscritti. È quindi intenzione di questo Consiglio continuare con lo stesso spirito e con la stessa volontà e tenacia con cui ha operato fino ad oggi.

Personalmente, sono sempre più convinto che solo attraverso la solidarietà tra colleghi sarà possibile sentirsi **“meno soli”** e continuare ad affrontare tutti i problemi che la vita inevitabilmente ci riserva.

Il mio auspicio è che l'Italia e il mondo intero possano al più presto uscire da questa emergenza e tornare alla quotidianità, che oggi più che mai, **scopriamo essere unica fonte di serenità**.

Come Presidente INRL posso dire che l'anno 2020, anche in presenza delle diverse problematiche di natura burocratica, peraltro non trascurabili perché imposte dalla disciplina per la sicurezza della salute, ha prodotto un elaborato del consuntivo annuale positivo, sia per quanto riguarda i risultati raggiunti nella programmazione, sia per quanto ri-

guarda il risultato economico che si mostra più che soddisfacente e sia per l'incremento del numero di nuovi iscritti. Non voglio dilungarmi nel descrivervi tutte le iniziative intraprese nel corso dell'anno, in quanto già a conoscenza di tutti voi, in virtù delle varie riunioni già tenute. Come già sapete il programma avviato per la crescita dei singoli territori provinciali, ha portato i giusti ed attesi risultati e, da oggi si avvia a nuovi traguardi. Infatti il coinvolgimento di tutti i delegati provinciali ha portato ad un maggiore coordinamento interno con la possibilità di promuovere interventi e lavori mirati al proselitismo, sviluppo e programmazione su ogni singolo territorio.

Voglio anche sottolineare che nonostante le difficoltà di routine e le avversità del covid non è diminuito l'impegno e lo slancio di crescita avviato già dal settembre 2019.

Pertanto possiamo essere orgogliosi di affermare che il 2020 si è concluso in maniera positiva, vuoi per le attività svolte, vuoi per i risultati ottenuti e vuoi per i numeri raggiunti.

Il bilancio economico, al consuntivo, finalmente non mostra sofferenze.

In ordine al bilancio al 31/12/2020, potete notare che il rapporto contabile seguito dal Tesoriere, in maniera molto attenta così come risulta dalla documentazione in atti si presenta trasparente e di facile comprensione.

Prima di passare la parola al Tesoriere voglio evidenziare alcuni aspetti che ritengo importanti per la realizzazione ed il completamento del programma intrapreso e da portare avanti sempre con la collaborazione di tutti i delegati provinciali e i colleghi volontari su ogni singolo territorio.

È necessario:

- rafforzare la fiducia dei revisori legali mediante una puntuale informazione, una più incisiva azione di tutela della professione e una maggiore implementazione di rete che possa generare crescita professionale, competitività ed innovazione;
- supportare ed accrescere la collaborazione con le



istituzioni ed il mondo accademico al fine di dare un'adeguata visibilità all'INRL nonché avere i dovuti riconoscimenti e la giusta rappresentanza;

- incrementare la presenza di nostri rappresentanti nelle commissioni parlamentari di maggiore interesse per rafforzare la presenza della categoria professionale (riconosciuta in tutta Europa);
- sviluppare la comunicazione attraverso *social e media* con l'obiettivo di veicolare notizie ed informazioni, sull'Istituto, ai circa 147.000 iscritti nel registro revisori presso il Mef;
- favorire l'innovazione tecnologica nell'ottica di preservare la funzionalità della comunicazione a distanza e della formazione professionale on-line (corsi di alta formazione e seminari specialistici) ed e-learning per la FC;

- incrementare i gruppi di lavoro (commissione tecniche e comitati) ed una regia di ascolto capace di instaurare un confronto strutturato e sistematico con gli iscritti attraverso strumenti volti a favorire interpretazioni di disposizioni di legge, regolamenti e principi contabili e di revisione, (ad es: linee guida, comunicazioni, raccomandazioni, risposte a quesiti ecc.);
- intensificare la collaborazione con le altre professioni contabili, anche attraverso accordi e protocolli di intesa perfezionando i rapporti già avviati per raggiungere un unico obiettivo: **creare un organismo che possa essere "UNICO INTERLOCUTORE"** in rappresentanza delle professioni contabili nei confronti del legislatore e delle istituzioni in generale.

La relazione della Tesoreria INRL per l'esercizio 2020



Paolo Brescia - Tesoriere Inrl

Il bilancio consuntivo 2020 presentato alla approvazione dell'Assemblea sotto forma di Rendiconto Sociale è stato redatto secondo il principio di competenza.

E' stato predisposto nel rispetto del principio della veridicità, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione reale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'INRL. Si è osservato sia il rispetto formale che sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche che guidano le rilevazioni contabili (principio della chiarezza). La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta nella prospettiva della continuità dell'attività istituzionale e della prudenza nell'iscrizione delle stesse, e gli elementi contenuti nel volume corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. La contabilità è sottoposta al controllo dell'Organo collegiale di Revisione. Le risultanze complessive del conto economico evidenziano un avanzo di gestione di Euro 65.214,24.

L'anno 2020 è il primo esercizio completo di 12 mesi per le attuali cariche del nuovo direttivo, in quanto lo stesso è diventato operativo nell'agosto 2019 ed ha iniziato ad operare nel mese di settembre dello stesso anno. (quattro mesi).

Nonostante tutto, la politica di bilancio del nuovo direttivo ha dato i suoi frutti anche nel 2019 limitando la perdita di esercizio a € 1.242,40 contro € 56.195,72 del 2018.

Il risultato è stato ottenuto adottando politiche di contenimento delle spese e procedure tali da consentire un monitoraggio continuo della gestione, mantenendo comunque elevata la qualità dei servizi e dell'offerta formativa. La gestione finanziaria e patrimoniale presenta risultati positivi di buon rilievo e l'attività gestionale è

svolta nel pieno rispetto della propria *mission* e all'insegna della prudenza economica, Inoltre la stessa è improntata al principio che ritiene il patrimonio al servizio delle attività istituzionali, che l'INRL è chiamato a svolgere, conformemente alle iniziative programmate e agli obiettivi posti dagli organi direttivi.

Si sono effettuate anche delle piccole rettifiche per rendere il bilancio più veritiero e corretto non adottando valutazioni fiscali ma civilistiche, in quanto l'Istituto ha una gestione neutra fiscalmente.

Anche gli ammortamenti e il relativo fondo sono stati rimodulati su base civilistica.

Le disponibilità finanziarie, al 31 dicembre 2020 ammontano ad euro 145.799,09 contro € 73.419,00 dell'anno precedente.

Si sono anche notevolmente ridotti i debiti verso fornitori passando da euro 37.523,92 a euro 10.503,34.

Le principali voci di costo sono rappresentate da spese per il personale dipendente e collaboratori autonomi che ammontano rispettivamente ad euro 36.508,31 ed euro 36.207,98. L'altro costo importante rientra nell'attività istituzionale di stampa per euro 33.288,04. Più che di numeri ritengo che sia più importante parlare di futuro.

Il bilancio preventivo, come già detto, è stato redatto con prudenza, ma ritengo che se manteniamo il *trend* di nuove iscrizioni, e la gestione oculata dal punto di vista delle spese, il saldo di banca del 2021 al 31/12/2021 si potrà aggirare intorno ad € 200.000,00.

Sono ben consapevole che l'istituto non deve risparmiare ma spendere in attività istituzionali, ma ho ritenuto in questo mio breve operato, principalmente di mettere in sicurezza i conti per portare l'Istituto nella possibilità di

permettersi di cogliere ogni opportunità di spesa a favore della sua attività istituzionale.

Ritengo che il contenimento dei costi negli ultimi quattro mesi del 2019, nell'anno 2020 e nel 2021, possa portare l'Istituto ad effettuare importanti investimenti già dal 2022, ed in particolare nei confronti degli associati.

Già dal 2021 abbiamo effettuato un importante investimento di immagine, chiudendo una partnership con il Sole24ore, che darà all'Istituto un buon ritorno di immagine e si spera anche di nuovi associati. Abbiamo effettuato investimenti in software, creando anche l'applicazione per gli smartphone. Abbiamo anche rinnovato tutto l'hardware della sede di Roma.

Abbiamo mantenuto l'offerta formativa obbligatoria gratuita.

Il cambio di statuto porterà ad avere delegazioni provinciali elette dalla base sociale, ed è intenzione dell'Istituto dare un contributo finanziario operativo a quelle Delegazioni Provinciali che porteranno avanti la *mission* di organizzazione di eventi e di crescita dell'Istituto sia a livello di immagine che di iscritti. Come avete potuto constatare, il preventivo 2021, porta con sé un avanzo previsionale di € 114.324,24.

E' stato redatto con prudenza, e con un mantenimento degli iscritti attuali.

Da metà del 2020 l'Istituto ha delegato l'attività di formazione alla società appositamente costituita di cui ha

la partecipazione al capitale sociale al 100%.

La società è stata dotata di un amministratore unico senza compenso nella persona del Dott. Luigi Maninetti, Vice Presidente dell'Istituto.

Lo sviluppo dell'attività formativa, ed in particolare quella specialistica a pagamento, porterà sicuramente anche ad un ritorno finanziario tramite la distribuzione di dividendi.

Come illustrato nella premessa, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti in conformità alla normativa civilistica, ai principi contabili e ai regolamenti vigenti, ma occorre rilevare che l'informazione non è completa, perché, come già indicato nella relazione dell'anno precedente, non tiene conto del patrimonio intellettuale e degli intangibili dell'INRL. Fra i componenti più rilevanti di tale patrimonio, il cui valore è di difficile quantificazione, si annoverano: il know-how di diversi colleghi e professionisti che mettono a disposizione la loro attività volontaria a

servizio dell'INRL, il know-how acquisito dagli iscritti attraverso la partecipazione ai corsi di alta formazione e formazione specialistica, nonché gli interessanti contributi di alto valore professionale dei comitati e commissioni tecniche scientifiche (tutti volontari). Si sta valutando infine la possibilità di acquisire la sede sociale con un contratto di mutuo, in modo da avere anche una parte preponderante di patrimonio tangibile.



GLI ENTI NO PROFIT OSSERVATI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

In allegato al giornale i lettori trovano il supplemento di Attilio e Luisa Zifaro dedicato agli Enti no profit.

La materia degli ETS è stata oggetto di un recente riordino legislativo, e lo stesso istituto, come si legge a pag. 14, ha ritenuto di istituire una commissione apposita

PNRR, Fondo Complementare e React-EU ecco tutte le risorse per la ripartenza del paese



A cura di Andrea Lovelock

Che lo si chiami 'Piano Marshall 4.0' o ultimo treno per la sopravvivenza del sistema-paese il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, presentato dal Governo Draghi il 30 aprile scorso, è un vero e proprio 'patto' tra istituzioni e collettività, sicuramente il più impegnativo che si sia mai stretto in Italia negli ultimi 50 anni. Ma è bene precisare che in termini di risorse straordinarie, non ci sono solo questi soldi messi a disposizione dall'UE per risollevarsi dallo tsunami covid-19. L'intera operazione varata dal Governo, infatti, prevede investimenti pari a **191,5 miliardi** di euro, tra **sovvenzioni** (68,9 miliardi) e **prestiti** (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza per il periodo 2021-2026, ma nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano contempla anche ulteriori **30,6 miliardi** provenienti dal **Fondo complementare**, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento - e **13 miliardi** resi disponibili dal Programma **React-EU** (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo 'patrimonio' di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari ad un totale di **235,1 miliardi** di euro.

Il PNRR presentato dal Governo si articola in **6 missioni**:

- 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.
- 2) rivoluzione verde e transizione ecologica.
- 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile.
- 4) istruzione e ricerca.
- 5) inclusione e coesione.
- 6) salute.

Per ogni missione sono indicati le **linee di investimento** e ben **49 riforme settoriali** volte ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti.

Nel complesso delle risorse programmate con il PNRR (**235,12 miliardi**), il **30% è destinato agli investimenti** per il contrasto al cambiamento climatico (69,94 miliardi), il **21% alla digitalizzazione** (49,86 miliardi), il **14% all'istruzione e alla ricerca** (33,81 miliardi), il **13% alle infrastrutture** (31,46 miliardi), il **13% all'inclusione e alla coesione** e il **9% alla salute** (20,23 miliardi). Secondo quanto riportato nel Piano, il 40% circa delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno.

Il **testo** del PNRR provvede alla **ripartizione** delle risorse del Piano nazionale complementare **tra le Amministrazioni centrali** competenti, con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei **programmi** e degli **interventi** ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle **risorse** assegnate tra gli stessi interventi, per **singola annualità**.

Va sottolineato che gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, anche sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.

Secondo quanto espressamente indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'obiettivo dell'integrazione tra il PNRR e il Fondo Nazionale complementare si realizza anche con la messa in opera di **strumenti attuativi comuni**. Sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola attraverso:

- la **realizzazione di specifici interventi e delle**

necessarie riforme, cui provvedono, nelle rispettive competenze, le singole Amministrazioni centrali interessate (Ministeri), nonché le regioni e gli enti locali. Al riguardo, si ricorda che tra le riforme orizzontali il PNRR prevede quella della PA: con un decreto-legge, si introdurranno misure volte a eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese (c.d. misure *fast track*). Tra le riforme abilitanti sono elencate, inoltre, misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione. Nello specifico si prefigura:

- il **coordinamento centralizzato** per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del Piano, attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze (guidato dal Ministro Daniele Franco, in foto) – Ragioneria Generale dello Stato, presso cui sarà istituita un'apposita struttura, che costituisce il punto di contatto con la Commissione europea;
- l'**istituzione della Cabina di Regia** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di garantire il monitoraggio dell'avanzamento del Piano, il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, e di proporre l'attivazione di poteri sostitutivi e le modifiche normative necessarie per l'implementazione delle misure del PNRR.

Al riguardo, nel PNRR, al fine di garantire la semplificazione dei processi di gestione, controllo, **monitoraggio** e rendicontazione dei progetti finanziati, e, contestualmente, aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, si prevede l'utilizzo del **sistema Informativo "ReGis"** sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale sistema informatico è stato previsto dall'**articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge Bilancio 2021), al fine di fornire alla Commissione una "raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati", come previsto dall'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241.

Il sistema di monitoraggio rileva tutti i dati relativi all'attuazione del PNRR, sia a livello finanziario (spese sostenute per l'attuazione delle misure e le riforme), sia fisico (attraverso la rilevazione degli appositi indicatori),



sia a livello procedurale. Nel sistema sono anche registrati i dati di avanzamento dei **Target e Milestone**. Le informazioni sono rilevate, a livello di dettaglio, da parte dei titolari degli interventi (Comuni, Regioni, Ministeri, altri Enti) e rese disponibili alle singole Amministrazioni responsabili di ciascuna misura che le validano e le inviano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il sistema di monitoraggio ha la caratteristica di sistema "unitario" per le politiche di investimento a sostegno della crescita, in quanto rileverà anche i dati relativi all'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR, nonché i dati dei programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei del ciclo 2021-2027 e dal Fondo di sviluppo e coesione nazionale.

Al sistema informatico di monitoraggio hanno accesso gli utenti delle Istituzioni nazionali coinvolte, nonché la Commissione Europea, l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO (Procura europea) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (EU) 2021/241.

È inoltre, garantito, in ottemperanza alle indicazioni formulate in sede parlamentare, la predisposizione di una **piattaforma digitale** per fornire un'informazione sullo

stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR.

Il **testo relativo al PNRR**, ai fini del **monitoraggio** degli investimenti previsti dal Piano complementare, demanda ad un **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, da adottare **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli **obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target)**, in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea, sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Al riguardo, nella **Relazione tecnica** si sottolinea che l'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti procedurali si rileva tenendo conto che la **Commissione europea**, nell'ambito della riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come **obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa** in relazione al **Piano complementare**. Tale obiettivo verrà pertanto valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese; risulta quindi necessario "procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione

degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall'articolo 1.

In merito, si rammenta che la dotazione finanziaria del Piano nazionale per gli investimenti complementari, autorizzata per gli anni dal 2021 al 2026 dal precedente comma 1, in quanto costituita da **risorse nazionali, consentirebbe** - con la possibile gestione di impegni contabili e di pagamenti, in base alle ordinarie regole di bilancio, anche in anni successivi al 2026 - l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un **orizzonte temporale più ampio** rispetto a quello previsto per gli interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i quali, in base alla relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026⁽¹⁾.

Proprio per accelerarne l'attuazione, si sottolinea la necessità che il Piano complementare utilizzi le medesime procedure abilitanti del RRF, abbia *Milestones* e *Targets* per ogni progetto e che le opere finanziate siano soggette ad un attento monitoraggio al pari di quelle del RRF, sebbene per gli interventi del Piano complementare non risulti necessaria la rendicontazione a livello europeo.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi del Piano complementare aventi ad oggetto **opere pubbliche non previste nel PNRR**, le informazioni necessarie al monitoraggio saranno rilevate dalle **stazioni appaltanti** attraverso il **sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)**, ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011, previsto nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Negli altri casi, ovvero per gli interventi che interessano opere pubbliche previste dal PNRR, verrà utilizzata la citata **piattaforma ReGis**.

Al riguardo, si segnala che nel PNRR è espressamente indicato che il sistema di monitoraggio sull'attuazione del PNRR ha la caratteristica di sistema "unitario" per le politiche di investimento a sostegno della crescita, destinato pertanto a rilevare anche i dati relativi all'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR, nonché i dati dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 e dal Fondo di sviluppo e coesione nazionale.



L'importanza delle Commissioni interne dell'Istituto



Franco Gaslini - *Coordinatore Nazionale*

Il 30 aprile scorso è stata per me e per il nostro istituto una giornata particolarmente interessante in quanto in rapida ed efficiente successione si sono insediate le quattro commissioni di studio e di sviluppo, con relativa nomina dei rispettivi coordinatori, completando così l'iter in atto relativo alla selezione delle persone adatte, disponibili ed interessate. Organismi che sono stato incaricato di affiancare e seguire nei lavori che svolgeranno in qualità di coordinatore nazionale. Si tratta, nello specifico, della Commissione Terzo Settore, della Commissione Enti Locali, della Commissione Unione Giovani Revisori Legali ed infine della Commissione delle Pari Opportunità - Quote Rosa. Questi organismi toccheranno da vicino temi di attualità quali le imprese sociali (terzo settore), gli enti pubblici, le nuove generazioni e le donne professioniste. L'insediamento è stato successivo di pochi giorni a quello della commissione per la internazionalizzazione che mi riprometto di analizzare nel dettaglio insieme al coordinatore Gianluca Luminari, per condividere un percorso di utilità per tutti gli iscritti dell'istituto.

L'approccio seguito in generale è stato quello che, dopo una breve introduzione del nostro Presidente ed un mio intervento di presentazione in qualità di delegato del Consiglio per il coordinamento dell'attività delle commissioni, tutti i vari componenti partecipanti si sono presentati evidenziando il ruolo attuale e sinteticamente le esperienze professionali maturate nella loro vita ed il loro

attuale status.

La presentazione ha subito evidenziato l'elevato livello professionale dei componenti e lo spirito positivo che anima i partecipanti che si è da subito tradotto nella volontà di cominciare a stabilire un percorso per assicurare il contatto fra i componenti oltre ad accennare qualche prima proposta operativa per l'avvio dei lavori.

Per quanto mi concerne il partecipare a queste riunioni di insediamento mi ha estremamente gratificato perché ho potuto conoscere tanti colleghi di sicura esperienza e capacità professionale, mi ha anche molto colpito la disponibilità nel mettere a disposizione il bagaglio di una intera vita e di molteplici e svariate esperienze oltre a risvegliare vecchi ricordi sopiti nella mia mente da troppo tempo cioè da quando giovane revisore iniziavo la professione con tanto entusiasmo e un poco di sana incoscienza.

Nella riunione con la commissione quote rosa, ad esempio, mi sono sentito particolarmente coinvolto a livello emotivo, in quanto la mia attività professionale fin dal 1987 è stata svolta in "Quota Rosa" con la quotidiana collaborazione con una collega commercialista e revisore contabile che rivestiva e riveste tutt'ora un fondamentale ruolo nella mia vita, in quanto è mia moglie.

Per quanto riguarda i miei obiettivi per seguire le varie commissioni ho dato da subito ampia disponibilità per quelle esigenze di qualsiasi natura che dovessero emergere per il buon avvio dell'attività delle commissioni.

E' anche mia intenzione partecipare in punta di piedi alle varie commissioni che devono avere una loro autonomia ed indirizzo come verrà stabilito dalle riunioni programmatiche future, mi riservo quindi di essere una voce discreta che possa intervenire qualora richiesto e per aiutare in particolare la fase più delicata che ritengo sia quella della definizione, impostazione e raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Di tutte le loro attività, sarà mio compito riferire al

Consiglio Nazionale.

Sono sicuro, visto l'elevato interesse la competenza e l'entusiasmo quasi cameratesco emerso già nella prima riunione, che i risultati non potranno che essere all'altezza delle aspettative e se il buongiorno si vede dal mattino, il nostro istituto potrà così raggiungere un ulteriore importante traguardo da annoverare ai tanti positivi risultati ottenuti in questi ultimi tempi.



NOTA STAMPA

Rinnovato con la Cisl il contratto collettivo per i dipendenti degli studi professionali

Siglato dall'Inrl (Istituto Nazionale Revisori Legali), dalla Lapet (Associazione Nazionale Tributaristi) e dall'Unrl (Unione Nazionale Revisori Legali) il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con la Cisl (Confederazione Italiana Sindacati autonomi), Cisl Terziario e l'ENBIC (Ente Bilaterale Confederale), che avrà validità dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2024.

Si tratta di un importante rinnovo contrattuale che tutela i dipendenti degli studi professionali di revisori legali, delle società di revisione e dei tributaristi.

Il CCNL, in rappresentanza dell'istituto, è stato firmato dal Vice Presidente Luigi Maninetti.

Ufficio stampa Inrl: ufficiostampa@revisori.it

Un punto di aggregazione per professionisti e imprese interessati ai mercati esteri



Gianluca Luminari – *Coordinatore Nazionale della Commissione Inrl per l'Internazionalizzazione*

Nel passato la via dell'internazionalizzazione era seguita quasi esclusivamente dalle grandi imprese, ma oggi la presenza sui mercati internazionali diventa un'importante opportunità anche per le PMI, anche per l'implosione del mercato interno, ed infatti sono migliaia le piccole e medie imprese che aspirano ad espandersi all'estero.

Tuttavia, i processi di crescita all'estero comportano difficoltà per le imprese di minori dimensioni, che rendono complessa la scelta di internazionalizzarsi: l'individuazione di una strategia promozionale, la carenza di risorse finanziarie, i costi per la raccolta delle informazioni, la riorganizzazione delle funzioni aziendali.

Da questa esigenza delle piccole e medie imprese, nasce la costituzione della commissione internazionalizzazione dell'Istituto Nazionale Revisori Legali; infatti, i revisori legali possono svolgere un ruolo strategico attraverso una specifica consulenza professionale al fine di determinare una gestione efficace ed efficiente delle attività di internazionalizzazione, diventando così anche un partner di riferimento per le istituzioni locali che creano e realizzano progetti che favoriscono lo sviluppo internazionale delle nostre aziende.

Obiettivo della commissione è fornire un concreto supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane per il proprio sviluppo commerciale nei mercati esteri, direttamente e/o attraverso una rete

di proprie relazioni, contribuendo così allo sviluppo dell'economia locale, potendo anche essere utilizzata dalle istituzioni per progettare e attuare congiuntamente progetti che favoriscano lo sviluppo internazionale delle imprese e attuare politiche per attrarre investimenti nei singoli territori.

La commissione deve diventare un punto di riferimento per l'internazionalizzazione sia per i colleghi revisori che per le imprese da loro seguite, con l'organizzazione di convegni ed eventi che divulgino le informazioni e formino in materia, creando anche una rete di contatti seri ed affidabili che supportino ed agevolino i professionisti nell'internazionalizzazione.

I principali servizi oggetto della consulenza sono attività di analisi delle potenzialità commerciali del soggetto proponente, attività finalizzate all'individuazione di nuovi clienti/target di mercato all'estero e/o di potenziali partner stranieri e attività di assistenza, organizzativa, contrattuale e fiscale.

La prima riunione operativa della commissione è prevista per il mese di giugno ed i colleghi revisori interessati a far parte dell'organismo possono contattare la segreteria dell'Inrl (segreteria@revisori.it) o direttamente il coordinatore nazionale alla email: studio.luminari@revisori.it.

Il PNRR sfida per gli Enti Locali



Ciriaco Riente - *coordinatore Commissione EELL*

Il 30 u.s. si è insediata la commissione studi e ricerche Enti Locali della quale mi prego essere il coordinatore, l'insediamento è avvenuto in videoconferenza alla quale hanno partecipato tutti i componenti e il Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali. Oltre alla conoscenza dei componenti la commissione, ho potuto apprezzare già da subito l'esperienza di ognuno nel campo della revisione e in particolare negli Enti Locali.

Il mio compito sarà quello di coordinare i componenti la commissione, "sfruttando" esperienza e professionalità di ognuno per dare un contributo di conoscenze utile a supporto di tutti gli iscritti e dei professionisti.

In questa prima fase sarà necessario un incontro con cadenza mensile per portare avanti i primi lavori e pianificare l'andamento dei progetti futuri.

Sono stati affrontati in particolar modo le problematiche relative all'esperienza che deve avere e non può avere chi si avvicina al primo incarico nei casi di revisore unico; dell'importanza che ha la formazione in questi contesti al fine di tutelare l'interesse collettivo e l'interesse del singolo professionista incaricato. A tal proposito, sarà creato un gruppo di lavoro di esperti all'interno della Commissione EELL i quali forniranno con formulari, documenti, fogli di lavoro e studi a supporto e a tutela degli iscritti che si affacciano alla professione.

Un altro gruppo di esperti sarà impegnato nel seguire l'evoluzione del piano nazionale di ripresa e resilienza e dell'impatto che avrà negli enti locali. Questa sarà una importante sfida per gli Enti Locali, serviranno professionisti preparati e capaci, il PNRR rappresenta l'Italia di domani, non si può sbagliare. Il Premier Draghi ha sottolineato più volte che si tratta di un piano ambizioso, sarà necessario spendere bene le risorse, il modello organizzativo previsto per l'attuazione sarà basato su due livelli, da un lato la struttura di coordinamento centrale e dall'altra le amministrazioni che saranno responsabili dei singoli investimenti, l'elemento centrale e di collegamento lo rivestiranno i rendiconti da inviare alla struttura centrale, ecco l'importanza di figure professionali preparate e capaci.

La commissione presterà massima attenzione alla evoluzione della sentenza della Corte costituzionale (n.80/2021), il rischio è quello di mandare in default oltre 400 enti entro i 10.000 abitanti in modo significativo quelli di Campania e Calabria.

L'obiettivo è quello di portare a compimento i primi contributi in modo tale di condividerli con i colleghi nei prossimi convegni con l'auspicio che siano convegni e corsi in presenza.



con la sentenza n. 80/2021 rischio default per oltre 400 Enti

Per coinvolgere i giovani, filo diretto con le Università



Carlotta Tedesco - coordinatrice Commissione Giovani Revisori

Pochi giorni fa sono stata nominata coordinatrice della Commissione Giovani Revisori dell'INRL e tale nomina mi riempie di orgoglio e aspettativa soprattutto perché svolgo questo lavoro con forte passione.

Ritengo che la nostra professione abbia bisogno di maggiore promozione all'interno del mercato del lavoro ma soprattutto all'interno del mondo accademico. Accade spesso che si pensi al ruolo del revisore contabile come "costola" della professione del commercialista e, in verità, non c'è nulla di più errato.

Da alcuni anni a questa parte assistiamo ad un significativo calo del numero dei tirocinanti correlato, probabilmente, al crollo di interesse dei giovani laureati nei confronti della libera professione e come professionista sento di avere delle responsabilità nei confronti dei giovani che spesso non sono a conoscenza del settore della revisione contabile come potenziale opportunità di carriera.

Secondo il documento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della ragioneria territoriale dello Stato) «*Registro dei revisori legali, Analisi della composizione degli iscritti anno 2020*» solo il 12% degli iscritti al registro dei revisori nel 2020 risulta avere meno di 40 anni rispetto al 16% del 2015. Il trend, pertanto, è decisamente negativo.

Ritengo che i giovani di ogni settore rappresentino la pietra miliare delle professioni del futuro, pronti a raccogliere il testimone della "vecchia guardia" per condurre la professione anche verso nuove competenze, sempre più digitalizzate.

Come coordinatrice della Commissione Giovani Revisori sarà mia premura costruire maggior dialogo con i giovani



coniugare l'esperienza con la vitalità delle giovani leve

laureati, dando la mia disponibilità piena a incontri *ad hoc* per rispondere ai dubbi e alle curiosità circa la nostra professione al fine di avvicinare le nuove leve ad una alternativa di carriera valida e stimolante.

Mi piacerebbe costruire una solida rete con le Università per promuovere la carriera del revisore contabile che, a mio modesto parere, rappresenta una delle professioni maggiormente avvantaggiate del progresso tecnologico senza correre il rischio di "technologic replacement" poiché erige le proprie fondamenta su competenze diversificate e non standardizzate.

Il mio auspicio, sicuramente condiviso dai miei colleghi della commissione, è quello di promuovere la professione tra i giovani e costruire ponti di collegamento tra i veterani della professione, custodi di un sapere mai obsoleto, e i giovani laureati che rappresentano i leader del futuro. Nel corso della riunione di insediamento di questa commissione, è stato anche evidenziato che in una fase storica così significativa, la digitalizzazione e le nuove opportunità professionali sono state poste quali priorità nell'agenda per la ripresa e la resilienza del sistema-paese (PNRR). Ecco perché riporre nelle giovani generazioni le principali aspettative è un dovere, oltretutto una sfida per tutte le istituzioni. E rinnovare una professione così cruciale come quella del revisore legale, sarà anche il nostro compito.

Una commissione per la riforma del terzo settore



Luigi Giuseppe Esposito, coordinatore Commissione Terzo Settore

Il giorno 30 aprile 2021 si è tenuta la prima riunione della Commissione del terzo settore costituita in seno all'INRL, un primo incontro conoscitivo e di confronto su quanto di interessante ci sia in questo comparto, sulle criticità che ne investono la presenza nel tessuto socio-economico e naturalmente sui fini istituzionali della Commissione stessa.

L'elaborazione dei fini ha origine, in particolare in merito agli aspetti macro, un attimo prima della stessa costituzione della Commissione, ovvero quando la Presidenza dell'INRL ha percepito la necessità di affrontare la riforma del terzo settore, e tanto altro, facendo fare un focus specifico ad un pool di esperti.

Tra gli obiettivi macro in particolare:

1. L'inquadramento attualizzato del terzo settore in particolare in visione e in costanza della riforma nonché l'approfondimento delle criticità generali secondo una chiave di lettura che parta dal mondo della revisione;
2. L'attualizzazione dei processi di revisione sulla base delle necessità emergenti, in particolare nel rapporto tra le aziende ed il mondo del credito;
3. La partecipazione consapevole e mirata ai tavoli nazionali pubblico-privati nei quali poter offrire il contributo dell'Istituto Nazionale dei Revisori;
4. La definizione di uno e più percorsi informativi e formativi allo scopo di contribuire a diffondere le migliori prassi oltre che la metodologia per svolgere il proprio ruolo all'interno dei processi aziendali delle realtà aziendali del terzo settore.

Ecco, questi furono i capitoli che portarono, mesi fa, l'Istituto Nazionale dei Revisori Legali a considerare l'urgente

necessità di dar vita ad una commissione interna che si adoperasse per approfondirli e che si rendesse proattiva nel contribuire, seguendo le linee concordate e sinergicamente processate, per raggiungere man mano degli obiettivi di razionalizzazione dei processi e di stimolo alla creazione di processi più consoni legati alla propria funzione sociale e alle dinamiche di confine per renderne compatibili evoluzioni e percorsi.

Durante la citata seduta di inaugurazione vi è stato un confronto iniziale molto interessante, in primo luogo in merito alla funzione essenziale del terzo settore nelle dinamiche socio-economiche del nostro paese, funzione di fatto e di diritto delegata dallo stato, delega che non ha avuto sempre un riscontro positivo negli stimoli e nella presa d'atto della funzione determinante.

Ma poi, sempre durante l'incontro, si è parlato della sua grande frammentazione, gioia e dolore del settore e di coloro che vi si confrontano, settore però, che di fatto, solo attraverso questa capillarità, riesce a svolgere la propria funzione sociale indiscutibilmente sana e proficua, con le dovute eccezioni, in particolare in determinati ambiti e/o in alcune realtà periferiche meno servite o ancora in una vasta parte del mondo del disagio socioeconomico e sanitario.

E, ancora, si è introdotto il difficilissimo rapporto di una gran parte delle aziende del Terzo Settore con il mondo del credito, rapporto che vive tali incomprensioni da spingere ad aprire in tempi brevi un capitolo di confronto con le parti in questione.

Lo stesso Dr. Mario Basili, neo-componente come tutti della commissione terzo settore, Presidente del Collegio

Sindacale dell'Istituto Nazionale per il Microcredito, portava la sua titolata testimonianza facendo rilevare le discutibili difficoltà percettive da parte del mondo bancario della meritorietà di credito di questo ambito, nonché le difficoltà interlocutorie con lo stesso mondo, tanto da mettere in dubbio l'esistenza, almeno per il passato, di un approccio specifico e realmente interessato al settore di buona parte del sistema bancario stesso.

Discorso inconfutabile quello del Dr. Basili, tanto che il mondo del credito ha visto sporadiche esperienze come ad esempio Banca Prossima (in Banca Intesa), ormai non più attiva, che, almeno in apparenza, ha rappresentato soltanto un intervento veloce e di breve termine chiuso in un lasso di tempo di 11 anni, esperienza conclusa nel 2019 e, tra l'altro, con utili importanti, cosa, quest'ultima, che seppure contingentata ha un significato molto serio e significativo. Si motivò la chiusura con la necessità di razionalizzare alcuni processi interni del Gruppo Intesa. La speranza è che sia vero, come si disse, che il processo si chiuse lasciando intatta una nuova consapevolezza, visto il focus specifico aperto, e che il background abbia lasciato aperto il sistema sviluppato almeno in quel caso. Tornando alla riunione, la discussione, proficua e promettente, ha dato uno start molto significativo ad un processo che deve portare con sé, nel tempo, le sollecitazioni più giuste nel senso di una nuova visione delle modalità di estrinsecazione e se vogliamo di gestione di alcune fasi della vita degli enti che fanno parte di questo settore, al di là delle loro dimensioni.

Si tratta di fatto di intervenire in uno stato delle cose ben preciso ancorché non completamente ordinato, e certamente sul piano operativo piuttosto strutturato, partendo dai sintomi, dalle criticità, per indicare una via per la razionalizzazione di alcuni processi, in funzione di obiettivi

precisi, situazione che venga prima di tutto analizzata e studiata da chi ha il ruolo istituzionale di controllo.

Per scendere, fuggacemente, negli aspetti operativi, l'Istituto Nazionale dei Revisori Legali ha, in questa fase più che in altre, un ruolo centrale nella identificazione delle strade più consone, nell'obbligo di supportare e tracciare la strada per la categoria di professionisti che rappresenta, per far sì che si riallineino e si sincronizzino le metodologie di verifica e perché tali professionisti possano avere la consapevolezza confacente e idonea per indirizzare nel migliore dei modi il management aziendale, management che spesso si trova disorientato, ma altrettanto spesso non completamente formato per svolgere un ruolo che si traduca in efficacia nella rappresentazione delle dinamiche aziendali, rappresentazione che diventa di fatto un impedimento e un ostacolo alla crescita sana e sostenibile, in un mondo con le regole attuali, un mondo che preme ad ogni livello per la trasparenza e per la omologazione delle procedure.

Ma prima ancora delle rappresentazioni, vi è la scelta del sistema, o meglio, del regime in cui incanalare la rilevazione dei fatti gestionali, scelte legate alle volontà aziendali, che vanno orientate sulla base di un quadro generale e prospettico che deve tener conto di tutta la vita aziendale e soprattutto della necessità frequente di presentarsi a terzi ed essere realmente capiti e identificati.

In tutto questo, e in altro ancora, la figura del revisore legale diventa, ovvero, può e deve diventare fondamentale se vista come una valvola di passaggio che da un lato vede arrivare le esigenze aziendali e dall'altra le prerogative dei terzi che devono rispondere a queste esigenze.

Inutile dire, per concludere, che è un obbligo realizzare questo cammino per la funzione determinante e insostituibile del Terzo Settore, funzione che non può essere zavorrata dalla mancanza di regole precise in alcune fasi precise, fatto che diventa sovente un alibi di coloro che si contraggono quando hanno la percezione di incontrollabilità e di scarso valore rappresentativo agli strumenti di presentazione, ovvero, prima di tutto i Bilanci di esercizio ma ogni documento che possa essere considerato nell'alveo della gestione amministrativa, contabile e finanziaria. Detto ciò, ci accingiamo certamente a fare un cammino molto laborioso ma altrettanto interessante tra colleghi, nella speranza di poter incidere nel migliore dei modi sulle dinamiche accennate.



*ai Revisori il compito di indirizzare
al meglio il management degli
ETS nella rappresentazione delle
dinamiche aziendali*

Una commissione per le pari opportunità

A fine aprile si è insediata la Commissione Pari Opportunità, composta dalla segretaria generale dell'Inrl Katia Zaffonato (in qualità di Presidente), da Chiara Montanari designata quale coordinatrice e da professioniste di alto profilo quali Anna Maria Ruggeri, Grazia Aloisi, Antonella Gobbo, Maria Cristina Stocchino, Camilla Rubega e Manuela Mussacchio. Nel corso dell'incontro Katia Zaffonato ha ribadito che: *“Garantire pari opportunità nel mercato del lavoro significa combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere. In un contesto come quello italiano – caratterizzato purtroppo da bassi livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e da sostanziali differenze di retribuzione a sfavore della componente femminile – il monitoraggio, la promozione e il sostegno alle pari opportunità diventano azioni strategiche. Quando mi sono iscritta all'Elenco dei revisori legali presso il Mef – ha aggiunto Zaffonato – le donne erano poche e tuttora sono solo il 30%...anche per questi motivi le mie colleghe che partecipano alla Commissione sono tutte connotate da una tenacia e da una volontà smisurate nel voler raggiungere la pari opportunità. Oggi, ad esempio, il tema del differenziale remunerativo tra uomo e donna è diventato di grande attualità perché si tratta di una discriminazione del tutto inaccettabile; vale la pena sgombrare il campo da luoghi comuni anche nel mondo delle professioni ed affermare in modo definitivo che in tutta la sfera delle profes-*

sioni intellettuali, non esiste la benchè minima differenza. Anzi, in alcuni casi, è il revisore donna ad aver dimostrato capacità superiori, ma ovviamente in quanto soggetto preparato, indipendentemente dal sesso...”

Dal canto suo la coordinatrice, Chiara Montanari, scelta quale espressione delle nuove colleghe inserite nella Commissione nell'anno 2021, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia accordata, ha dichiarato:

“Spero di essere all'altezza del compito conferitomi. Per me si tratta di un ruolo assolutamente nuovo ma credo fermamente nell'assoluta parità di genere e nell'errore di considerare alcune professioni di competenza del genere maschile. Credo nella meritocrazia come leva fondamentale del mondo del lavoro e nell'assoluta uguaglianza tra generi che deve essere garantita e ottenuta combattendo se necessario. Deve essere scoraggiata ogni forma di discriminazione. Amo il mio lavoro, credo fermamente che il genere di una persona sia totalmente ininfluenza sulle sue capacità. Anzi essere donna vuol dire aver imparato a organizzarsi e a faticare più degli uomini per poter bilanciare vita personale e professionale ma senza mai permettere che la prima incida sulla seconda. Nel mio piccolo credo di essere stata fortunata in quanto posso dire di non essere stata vittima di discriminazioni evidenti; tuttavia, la mia fortuna, da un lato di aver trovato persone intelligenti con cui lavorare che hanno saputo valorizzare le mie capacità senza pregiudizi, dall'altro lato di essere stata cresciuta in una famiglia che non mi ha mai fatto dubitare della parità tra i sessi, purtroppo non è capitata a tutte le mie Colleghe. I racconti delle altre donne presenti in questa Commissione mi hanno lasciato senza parole e mi hanno fatto riflettere molto. Non deve assolutamente essere permesso che alcuni colleghi ritengano le proprie opinioni e capacità superiori alle nostre e meritevoli di una maggiore remunerazione. Mi piace pensare e sperare che si tratti esclusivamente di un retaggio del passato rimasto ancorato solo ad alcuni “Colleghi di antiche vedute”. Consapevole della mia inesperienza in questo campo, con l'aiuto delle colleghe in Commissione che certamente hanno maggiori competenze delle mie, cercherò di colmare le mie lacune per poter aiutare tutte le donne che fanno il nostro lavoro e tutte quelle che lo sceglieranno nel futuro”.



Katia Zaffonato



Chiara Montanari



IL NUOVO STATUTO INRL

approvato dall'Assemblea generale dell'Istituto

Maggio 2021

INDICE

TITOLO I

Principi Costitutivi

- Articolo 1 - Costituzione e premesse
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata
- Articolo 4 - Finalità e scopi
- Articolo 5 - Soci
- Articolo 6 - Modalità ammissione
- Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci
- Articolo 8 - Perdita qualità di Socio

TITOLO II

Strutture e forme organizzative

- Articolo 9 - Organi dell'Istituto
- Articolo 10 - Rappresentanze Provinciali
- Articolo 11 - Rappresentanze Regionale
- Articolo 12 - Assemblea Delegati Provinciali
- Articolo 13 - Diritto di voto
- Articolo 14 - Condizioni di eleggibilità
- Articolo 15 - Gratuità delle cariche
- Articolo 16 - Attestati, timbri e distintivi

TITOLO III

Organi Istituzionali

- Articolo 17 - Consiglio Nazionale
- Articolo 18 - Tesoreria e gestione finanziaria
- Articolo 19 - Presidente Nazionale
- Articolo 20 - Segretario Generale
- Articolo 21 - Collegio dei Sindaci
- Articolo 22 - Presidente Onorario
- Articolo 23 - Comitato esecutivo
- Articolo 24 - Comitato Scientifico

TITOLO IV

Patrimonio e amministrazione

- Articolo 25 - Patrimonio
- Articolo 26 - Bilancio di esercizio e budget previsionale

TITOLO V

- Norme finali e transitorie
- Articolo 27 - Scioglimento
- Articolo 28 - Statuto e regolamenti
- Articolo 29 - Abrogazione di norme

TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita una libera associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile regolata dal presente statuto e denominata:
"Istituto Nazionale Revisori Legali con sigla INRL"
2. Per memoria storica si premette che quest'associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio dott. Giovanni Olivares in data 20 febbraio 1956, al repertorio n° 31905/11074 con la denominazione di "Sindacato Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti" e, in data 6 luglio 1979, lo Statuto originario fu modificato con atto a rogito Notaio dott. Sandro Pantaleo di Roma al repertorio n° 2024/763; le successive modifiche avvennero con atti a rogito Notaio dott. Domenico Acquarone di Milano in data 10 novembre 1984, repertorio n° 95393/10240, e in data 24 luglio 1992, repertorio n° 177449/16751, per la modifica della denominazione in "Istituto Nazionale Revisori Contabili", e in data 2 marzo 2010 rep. n° 85811/12241 con atto del Notaio dott. Egidio Lorenzi, per la modifica della denominazione in quell'attuale di "Istituto Nazionale Revisori Legali".
3. La denominazione dell'Istituto può essere abbreviata con l'acronimo "INRL" oppure in "I.N.R.L." e nell'ambito del presente statuto può anche semplicemente essere indicata come "Istituto".
4. L'Istituto (*associazione di categoria*) non ha scopi di lucro, può svolgere attività civiche, di sindacato, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Istituto non svolge attività commerciale, può svolgere attività economica in misura accessoria e comunque non prevalente, in ogni caso funzionale ai compiti e scopi sociali, compresa la costituzione/partecipazione ad altri Enti, organismi, società, se funzionali agli scopi sociali.

Articolo 2

Sede Legale e sedi di rappresentanza

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali ha sede legale in **Roma** all'indirizzo stabilito dal Consiglio Nazionale.
2. Potranno essere istituite in Italia ed anche all'Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 3

Durata dell'Istituto

1. La durata dell'Istituto Nazionale Revisori Legali è fissata al 31-12-2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

Principi e scopi dell'Istituto

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana e ne propugna la piena attuazione all'interno della propria Istituzione preposta alla salvaguardia degli interessi professionali dei propri associati.
2. L'Istituto si dichiara altresì impegnato alla costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale per quanto attiene alle attività dei Revisori Legali, al fine di assisterli nell'esercizio della professione con pari diritti e doveri all'interno della Comunità Europea.
3. L'Istituto Nazionale Revisori Legali è organismo di categoria apartitico ed apolitico ed esclude ogni fine di lucro, ed ha come scopo:
 - a) la tutela e la rappresentanza del Revisore Legale e della sua professionalità, nonché degli interessi morali, professionali ed economici inerenti la professione stessa, e la tutela generale dei propri iscritti;
 - b) la promozione, lo sviluppo e la crescita della professione di Revisore Legale;
 - c) l'aggiornamento e la formazione professionale, la promozione e la gestione di specifici corsi ai propri iscritti nel rispetto

- delle norme vigenti;
- d) la rappresentanza istituzionale dei Revisori legali in tutte le sedi.
 - e) la curatela degli interessi di tipo previdenziale ed assistenziale dei Revisori Legali,;
 - f) l'intervento in ogni iniziativa inerente a leggi o regolamenti finalizzati a conseguire i fini istituzionali;
 - g) studi della categoria;
 - h) la creazione di siti internet, l'utilizzo di "social network" e l'erogazione di servizi ai propri associati attraverso le più idonee risorse informatiche,
 - i) la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, forum e quant'altro utile per l'informazione e la divulgazione dell'attività e degli indirizzi professionali e delle finalità dell'Istituto;
 - j) la collaborazione ed il coordinamento con le altre professioni e con il mondo Accademico ed in genere con gli Enti Pubblici e Privati per l'istituzione diretta o in concorso di Scuole di Formazione e di aggiornamento professionale;
 - k) la cooperazione con il Governo e con i Ministeri interessati, gli Enti Pubblici e Privati, gli Ordini e le Associazioni Professionali, per la migliore formazione e lo sviluppo della professione di Revisore Legale e per la preparazione di eccellenza e l'istituzione di borse di studio, nonché per la migliore applicazione ed interpretazione delle norme concernenti l'attività professionale del Revisore Legale;
 - l) la valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento ed alle altre amministrazioni nazionali competenti;
 - m) la formulazione di richieste alle Istituzioni competenti, ad Enti Pubblici e Privati per l'individuazione di iniziative a favore e di sostegno alla attività delle libere professioni in genere e dei Revisori Legali in particolare, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
 - n) la costituzione e la partecipazione alla costituzione ed alla vita di altre associazioni o di altri enti e/o società, in Italia e/o all'estero, aventi le medesime finalità e/o in ogni caso operanti nel mondo delle attività professionali, ovvero con oggetto sociale complementare all'attività dell'Istituto sempre che la partecipazione stessa sia finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Istituto;
 - o) lo svolgimento di tutte quelle attività connesse destinate al raggiungimento degli scopi dell'INRL nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa opportuna per il perseguimento degli scopi associativi;
 - p) l'organizzazione di attività ricreative e culturali in genere e la realizzazione di convenzioni commerciali che consentano particolari facilitazioni a favore dei Soci e della categoria.
 - q) la pubblicazione e la diffusione – con ogni mezzo lecito - di periodici, riviste e

Articolo 5

Soci

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali è composto da:

A. Soci Ordinari:

Possono far parte dell'Istituto esclusivamente le persone fisiche e le società iscritte nel Registro Revisori in applicazione del decreto legislativo 39/2010 e s.m.i.

I Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto al voto e possono partecipare a tutte le forme di attività dell'Istituto.

B. Soci Onorari:

Il Consiglio Nazionale può nominare quali soci onorari studiosi famosi, magistrati, alti funzionari pubblici e privati o comunque personalità di chiara fama in possesso di requisiti di assoluto prestigio in grado di conferire con la loro adesione all' INRL un prestigio evidente e riscontrabile per l'Istituto.

I Socio Onorario è escluso dal pagamento della quota sociale e dalla partecipane all'elettorato attivo e passivo.

C. Soci Aggregati:

Il socio aggregato è la persona fisica o giuridica che ha svolto in passato attività professionale di Revisore Legale o che si occupa professionalmente di revisione legale a livello accademico.

Il Socio aggregato è escluso dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

D. Soci tirocinanti

Sono soci tirocinanti le persone fisiche iscritte nel Registro del Tirocinio previsto dal Regolamento al decreto legislativo 39/2010 e s.m.i.

I soci tirocinanti sono compresi nell'elettorato attivo e passivo, limitatamente all'elezione di un componente del C.N.

E. Soci Sostenitori

Il socio sostenitore è la persona fisica, la persona giuridica o l'ente che, condividendo le finalità o specifiche iniziative dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, intende sostenere economicamente l'Associazione, contribuendo finanziariamente o tramite donazioni.

Il contributo, sul cui ammontare non sono previsti importi definiti, viene corrisposto di volta in volta a seconda dell'iniziativa proposta e lo status di socio sostenitore si mantiene per un anno a partire dalla data di contribuzione.

Il Socio sostenitore è escluso dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo, ma è informato sulle attività dell'Istituto, sui risultati della gestione amministrativa e finanziaria e sui rendiconti economici dell'Istituto.

Articolo 6

Modalità di ammissione dei Soci

1. L'ammissione a socio avviene su domanda del soggetto interessato diretta al Presidente dell'INRL, salvo quanto previsto per i soci onorari.
2. **Sull'ammissione a socio** decide il Consiglio Nazionale, previa istruttoria da parte della Segreteria nazionale
3. La relativa comunicazione è fatta dal Presidente nel termine di trenta giorni dalla deliberazione. Il rifiuto dell'iscrizione comporta obbligo di motivazione.
4. L'ammissione comporta per i soci ordinari, aggregati o tirocinanti l'obbligo di versamento del contributo di iscrizione e della quota associativa nell'importo approvato per l'esercizio in corso dal Consiglio Nazionale, nonché la conoscenza ed accettazione del presente Statuto e dei regolamenti approvati. L'ammissione del socio s'intende a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
5. La quota associativa è a cadenza annuale ed è dovuta per intero qualunque sia la data dell'ammissione all'Istituto.
6. Nel caso in cui l'ammissione avvenga dopo il 30 settembre la quota annuale di iscrizione avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo.
7. La quota annuale di iscrizione deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno e sarà riscossa con le modalità deliberate dal Consiglio Nazionale.
8. Le associazioni professionali e le società regolarmente costituite ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali potranno essere ammesse come Soci: in questo caso la tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'associazione e/o alla società.
9. Per le società e le associazioni il contributo di ammissione e la quota annuale di iscrizione sono dovute in misura doppia a quella prevista per le persone fisiche.
10. Nei riguardi dell'Istituto le associazioni e le società ammesse sono rappresentate dal legale rappresentante e/o da persona da lui espressamente delegata per iscritto.
11. La richiesta di ammissione non può essere istruita se priva del contestuale pagamento del contributo di ammissione e della quota annuale di iscrizione.

Articolo 7

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, che viene espletato secondo le modalità di cui al presente statuto.

2. Essi hanno diritto di rimanere informati sulle attività dell'Associazione e di ricevere avviso di convocazione delle assemblee previste statutariamente, anche con modalità PEC.
3. I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini prescritti e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Articolo 8

Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali si perde e cessa:

1. per dimissioni, inviate per iscritto a mezzo raccomandata postale o PEC diretta al Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali da far pervenire alla sede dell'Istituto.
2. per cancellazione dal Registro Revisori Legali: in tale ipotesi il socio avrà l'onere di comunicare al Presidente l'avvenuta cancellazione dal predetto Registro, nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
3. per i gravi motivi richiamati dal decreto legislativo 39/2010 e s.m.i.;
4. per gravi inadempienze statutarie e/o per ogni caso che comporti la perdita della capacità di agire;
5. per il decesso del Socio;
6. per dichiarazione di fallimento;
7. per scioglimento/liquidazione della associazione di professionisti/società di revisione;
8. per il venir meno dei requisiti di onorabilità ovvero delle situazioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dagli art. 2399 del codice civile e dai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013;
9. per i casi di esclusione previsti dai provvedimenti disciplinari sotto indicati, che consistono:
 - a. nella deplorazione nei casi di comportamento riprovevole nei riguardi dell'Istituto o di associati.
 - b. nella radiazione, inflitta al socio a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona. Le radiazioni sono pronunciate dal Consiglio Nazionale.
10. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell'Istituto al momento del versamento.

TITOLO II

STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE

Articolo 9

Organi Istituzionali

A. Gli Organi Istituzionali dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono:

- A. le Rappresentanze Provinciali;
- B. le Rappresentanze Regionali;
- C. l'Assemblea dei Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali;
- D. il Consiglio Nazionale;
- E. il Comitato Scientifico;
- F. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- G. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Rappresentanze Provinciali

1. Sono costituite presso le Province, le Rappresentanze Provinciali, con competenza territoriale riferita al territorio della Provincia stessa.
2. Su delibera del Consiglio Nazionale, due o più Rappresentanze Provinciali possono essere accorpate, se presentano un numero di iscritti inferiore a 10.
3. Le Rappresentanze provinciali rappresentano l'espressione **democratica** ed operativa degli iscritti.
4. I nominativi degli iscritti candidati alla carica di Delegato Provinciale sono proposti su candidatura spontanea all'assemblea degli iscritti della Rappresentanza provinciale.

5. L'elezione viene effettuata con votazione a scrutinio segreto e la nomina avviene con delibera dell'assemblea degli iscritti ratificata dal Consiglio Nazionale.
6. Il Delegato eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
7. L'Assemblea degli iscritti elegge altresì tra i soci tirocinanti un delegato provinciale tirocinante.
8. Le modalità di tenuta delle assemblee provinciali ed il funzionamento delle rappresentanze provinciali vengono stabilite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio nazionale e ratificato dall'assemblea dei delegati.

Articolo 11

Il Rappresentante Regionale

1. I delegati provinciali eleggono al loro interno un Rappresentante regionale.
2. Il Consiglio Nazionale ratifica la nomina del Rappresentante Regionale.
3. E' compito del Rappresentante Regionale quello di fungere da coordinatore dei Delegati Provinciali della propria Regione, agevolando le iniziative dell'Istituto, divulgandone le finalità e consolidando la sua immagine in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale ed i Delegati Provinciali.

Articolo 12

Assemblee dei Delegati Provinciali

1. L'Assemblea dei Delegati Provinciali per brevità denominata di seguito "*Assemblea dei Delegati*", è l'organo sovrano dell'Istituto Nazionale Revisori Legali che deve essere convocata annualmente dal Consiglio Nazionale entro il mese di aprile di ciascun anno per:
 - a) l'approvazione del Bilancio di esercizio dell'esercizio precedente e della relazione sulla gestione e di missione del Consiglio Nazionale;
 - b) l'approvazione del budget preventivo di gestione dell'esercizio successivo a quello in cui si tiene l'assemblea;
 - c) la determinazione e/o la modifica dell'ammontare della quota annuale di iscrizione e della quota di essa spettante alle Rappresentanze provinciali, comunque non inferiore ad 1/5.
 - d) la determinazione dell'indirizzo e delle linee generali programmatiche di azione dell'Istituto per l'esercizio successivo con l'eventuale scelta delle priorità.
 - e) l'elezione ed il rinnovo del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e dei relativi membri secondo le norme del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Delegati può inoltre deliberare su:
 - a) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali.
 - b) Promozione atti di responsabilità nei loro confronti, su richiesta di almeno un decimo degli iscritti ovvero di 10 delegazioni provinciali.
 - c) scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Istituto.
 - d) proroga dell'Istituto.
 - e) ogni ulteriore oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
3. L'Assemblea dei Delegati Provinciali deve essere altresì convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno 1/5 dei Delegati Provinciali in carica.
4. L'Assemblea dei Delegati Provinciali deve essere convocata senza indugio anche quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 - a) nei casi di gravi irregolarità rilevate nell'ambito dei suoi poteri,
 - b) se il Consiglio Nazionale omette di convocare l'Assemblea dei Delegati Provinciali dopo che ne abbia fatta richiesta **da parte di 1/5 dei Delegati Provinciali**,
 - c) se il Consiglio Nazionale è interamente decaduto o si è nell'impossibilità di convocarlo.
5. L'Assemblea dei Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali delibera sulle modificazioni e variazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Istituto come disciplinato agli articoli 28 - 29 del presente Statuto.
6. L'Assemblea dei Delegati Provinciali è convocata presso la sede dell'Istituto ovvero in altra località, purché in Italia.
7. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Delegati Provinciali secondo i vigenti mezzi di informazione almeno

quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e, nei casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della stessa data.

8. L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare, nonché l'indicazione della data, ora e luogo della seconda convocazione che non può essere tenuta nella medesima giornata.
 9. L'Assemblea dei Delegati Provinciali è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale e/o per delega della maggioranza assoluta dei Delegati Provinciali in carica ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati Provinciali intervenuti e/o rappresentati.
 10. L'Assemblea dei Delegati Provinciali tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati.
 11. Ogni Delegato Provinciale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, anch'essi in regola con il pagamento della quota associativa annuale, residenti nel territorio della Provincia della Delegazione stessa in base ai criteri sotto indicati:
 - sino a 20 paganti voti n° 1
 - da 21 a 40 paganti voti n° 2
 - da 41 a 60 paganti voti n° 3
 - da 61 a 80 paganti voti n° 4
 - da 81 a 100 paganti voti n° 5
 - da 101 a 120 paganti voti n° 6
 - da 121 a 140 paganti voti n° 7
 - da 141 a 160 paganti voti n° 8
 - da 161 a 180 paganti voti n° 9
 - da 181 a 200 paganti voti n° 10
 - da 201 a 300 paganti voti n° 11
 - da 301 a 400 paganti voti n° 12
- ogni 100 paganti in più oltre i 400 verrà attribuito voti n° 1
12. Ciascun Delegato Provinciale oltre la rappresentanza della propria Delegazione, può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a cinque (5).
 13. I membri degli organi dell'Istituto non possono essere portatori di deleghe in Assemblea.
 14. L'Assemblea dei Delegati Provinciali è presieduta, dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello più anziano di età presente all'Assemblea.
 15. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.
 16. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale o in sua assenza dal Vice Segretario presente più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello più anziano di età presente all'Assemblea. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.
 17. L'Assemblea occorrendo nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell'Istituto.
 18. La commissione verifica poteri, sempre obbligatoria, è composta da un vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
 19. L'Assemblea dei Delegati Provinciali delibera a maggioranza assoluta di voti favorevoli; per le delibere inerenti alle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Istituto e la conseguente devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei voti espressi dai Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali in proprio o per delega.
 20. Dei lavori e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto seduta stante apposito verbale a cura del Segretario, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e, ove nominati, dagli scrutatori e viene letto ed approvato nella stessa seduta, qualunque sia il numero dei presenti rimasto.

Articolo 13

Diritto di Voto

1. Hanno diritto di voto nelle Assemblee i Delegati Provinciali in carica, in regola con le quote associative e che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi alla data della convocazione dell'Assemblea stessa.
2. Mediante apposito regolamento predisposto dal Consiglio nazionale ed approvato dall'Assemblea viene regolamentato l'eventuale esercizio del voto in assemblea mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, comunque garantendone l'autenticità ed eventualmente, nei casi previsti, la segretezza.

Articolo 14

Condizioni di eleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono, i componenti di Organi Istituzionali e i titolari di altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa, nonché i soggetti nominati o designati in rappresentanza dell'Istituto a qualsiasi titolo, per i quali non sussistano o vengano meno i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di specchiata moralità;
 - b) essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali;
 - c) possesso di tutti i requisiti di onorabilità, competenza ed indipendenza previsti dall'art. 2399 del codice civile;
 - d) non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previsti dal D.Lgs. 33/ 2013 e 39//2013 e s..m.i.
 - e) non trovarsi o non rimuovere nei termini previsti le condizioni di incompatibilità previsti dal D.Lgs. 33/ 2013 e 39//2013 e s..m.i.
2. I componenti di Organi Istituzionali e i titolari di altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa, nonché i soggetti nominati o designati in rappresentanza dell'Istituto a qualsiasi titolo non possono ricoprire altre posizioni di rappresentanza in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali, che siano in concorrenza con gli interessi e le finalità dell'INRL.
3. Prima dell'elezione per le situazioni di ineleggibilità, ed entro quindici giorni dalla avvenuta proclamazione o dalla nomina, gli eletti o nominati devono dichiarare di non trovarsi in posizione di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nei modi e nelle forme previste dal DPR 445/2000.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la decadenza immediata dalla nomina o dalla carica, fatta salva la comunicazione all'A.G. nonché eventuale azione risarcitoria.

Articolo 15

Gratuità delle cariche

1. Ogni attività prestata dalle cariche elettive e da qualunque altro per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo, ragione o causa a favore dell'Istituto ha carattere gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati Provinciali su proposta del Consiglio Nazionale.
2. E' previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro Ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale con apposito Regolamento.

Articolo 16

Marchio - Attestato – Timbro – Distintivo – Tessera

1. Il marchio dell'Istituto è di esclusiva proprietà dello stesso.
2. L'utilizzo del marchio dell'Istituto è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale, prevedendo la concessione gratuita da parte del Consiglio Nazionale qualora sussistano le condizioni per il patrocinio di iniziative coerenti con le finalità dell'Istituto. In tutti gli altri casi la concessione dell'Utilizzo del marchio avviene a titolo oneroso.
3. L'attestato di appartenenza all'Istituto, il timbro nominativo, il distintivo e la tessera di riconoscimento dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono quelli depositati presso il Consiglio Nazionale.
4. Il rimborso dei relativi servizi sarà corrisposto dal Socio richiedente in base a quanto sarà stabilito dal Consiglio Nazionale.
5. I soci e le rappresentanze provinciali e regionali potranno utilizzare il marchio dell'Istituto solamente con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento di cui al precedente comma 2.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI Articolo 17

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati che determina il numero dei consiglieri non inferiore a 11 e non superiore a 17 scelti fra tutti gli iscritti all'Istituto, rispettando l'equilibrio di genere in misura pari ad almeno 1/3.
2. Il Consiglio Nazionale dura in carica per un triennio.
3. I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti i nominativi dei candidati che abbiano fatto pervenire la loro candidatura e le dichiarazioni prescritte almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'assemblea; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all'Istituto e in caso di parità di anzianità il più anziano di età.
4. I membri del Consiglio Nazionale, sono rieleggibili. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di delegato provinciale e/o regionale.
5. Il Consiglio Nazionale dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto ingiustificatamente a due sedute consecutive. Possono giustificare l'assenza alle sedute consiliari esclusivamente ragioni di salute o familiari oppure non prevedibili ragioni professionali, adeguatamente motivate e/o documentate.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere è altresì dichiarata a causa di gravi inadempimenti nell'assolvimento delle deleghe o degli incarichi individuali conferiti dal Consiglio Nazionale.
7. La sostituzione avverrà secondo le modalità statutarie alla prima riunione del Consiglio Nazionale.
8. I Consiglieri Nazionali cessano dalla carica per dimissioni oppure nel caso di perdita della qualità di socio ai sensi del precedente articolo 8.
9. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, verrà operata la cooptazione come da codice civile.
10. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri Nazionali in carica si intende decaduto l'intero Consiglio Nazionale e si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.
11. I Consiglieri Nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.
12. Il Consiglio Nazionale può designare a specifiche funzioni, in via eccezionale e con specifica motivazione anche al di fuori dei suoi membri, soggetti di provata esperienza e capacità determinandone i relativi compiti e funzioni.
13. Il Consiglio Nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate alle Assemblee dal presente Statuto, è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto non demandati all'Assemblea dei Delegati, con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, compresa l'emanazione e l'eventuale modifica di Regolamenti interni per il funzionamento dell'Istituto e dei suoi Organi.
14. In particolare il Consiglio Nazionale:
 - a) cura il conseguimento dei fini statuari in conformità alle strategie generali dell'Istituto definite dall'Assemblea dei Delegati Provinciali;
 - b) delibera la convocazione dell'Assemblea dei Delegati Provinciali;
 - c) delibera il progetto di Bilancio di esercizio e il budget preventivo predisposti dal Tesoriere;
 - d) propone la misura della quota annuale di iscrizione per le varie categorie di Soci e del contributo di ammissione e delle eventuali contribuzioni straordinarie e loro variazioni;
 - e) indice l'eventuale Congresso Nazionale e le altre riunioni su base nazionale;
 - f) assevera la morosità dei soci nel pagamento delle quote di iscrizione e ne dispone il recupero mediante tutte le procedure regolate dal codice civile;
 - g) adempie tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede alla amministrazione dell'Istituto;
 - h) designa i rappresentanti permanenti e temporanei dell'Istituto in tutti i Consigli, Ordini, Collegi, Società, Commissioni

ed Enti a livello Nazionale, dell'Unione Europea ed Internazionali in cui tale rappresentanza sia necessaria ovvero richiesta;

- i) nomina, in qualità di editore assunta dallo Istituto, il Direttore Responsabile del periodico dell'Istituto nonché i componenti del Comitato di Redazione;
 - j) dichiara decaduti i componenti degli Organi Istituzionali nei casi previsti dallo Statuto;
 - k) decide in ordine alle richieste di ammissione di nuovi soci;
 - l) delibera su tutte le iniziative proposte nell'interesse degli iscritti e su ogni altra materia che sia sottoposta su iniziativa del Presidente, dei Consiglieri ovvero degli altri Organi dell'Istituto;
 - m) istituisce Commissioni scientifiche, operative e di studio stabilendone i compiti e le funzioni, ne nomina i componenti e conferisce agli stessi incarichi specifici;
 - n) ratifica l'elezione dei Delegati Provinciali; e dei i Rappresentanti Regionali.
14. E' in facoltà del Consiglio Nazionale di nominare - prioritariamente tra i propri componenti - procuratori *ad negotia* per determinati atto o categorie di atti.
15. I singoli Consiglieri possono operare anche sulla base delle deleghe ricevute dal Consiglio Nazionale.
16. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede dello Istituto, oppure in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, e si riunisce comunque tutte le volte che ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali ovvero il Collegio dei Revisori ovvero ogni qualvolta il Presidente Nazionale ne disponga la convocazione.
17. La convocazione del Consiglio Nazionale è fatta per iscritto a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail certificata o telefax o con qualunque altro mezzo di comunicazione corrente che consenta la tracciabilità formale della ricezione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mentre nei casi di motivata urgenza può essere fatta con un preavviso di cinque giorni.
18. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con la precisa indicazione delle materie da trattare, dell'ora, giorno e luogo della riunione.
19. Per la validità delle riunioni alle sedute debbono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.
20. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede.
21. Le riunioni ed i lavori del Consiglio sono disciplinati mediante apposito regolamento, approvato dal Consiglio stesso e ratificato dall'Assemblea dei delegati alla prima riunione utile. Il Regolamento può prevedere la presenza, con facoltà di voto, anche attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o audio visivi, purché sia adeguatamente garantita l'accertamento dell'identità dei consiglieri e siano contemporaneamente presenti, oltre al presidente ed al Segretario, almeno altri due consiglieri. Il relativo verbale, redatto e sottoscritto seduta stante, dovrà essere trasmesso a tutti i consiglieri e diventa esecutivo solo dopo approvazione da parte dei presenti e comunque non prima di sette giorni.
22. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale; in mancanza dal Vice Presidente più anziano di iscrizione allo Istituto, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai presenti che provvederanno altresì alla designazione del segretario della riunione qualora non sia presente il Segretario Generale od uno dei Vice Segretari.
23. Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene contestualmente redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
24. Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali possono partecipare alle riunioni con diritto di intervento ed esprimono parere consultivo non vincolante sulle deliberazioni.
25. I Consiglieri Nazionali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica. Il rimborso delle spese suddette viene disciplinato dal Consiglio Nazionale mediante apposito Regolamento.

Articolo 18

Tesoreria e Gestione Finanziaria

- 1. Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Tesoriere.
- 2. Al Tesoriere compete la tenuta della contabilità sociale con il sistema economico-patrimoniale, L'amministrazione dei

fondi e la corrispondenza con il numerario in cassa e della liquidità in genere, egli dispone gli incassi ed i pagamenti a firma congiunta con il Presidente Nazionale rendendone conto al Consiglio Nazionale, esercitando le deleghe e svolgendo le competenze attribuite dal Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio nazionale in relazione alla contabilizzazione ed al pagamento delle spese correnti adotta un regolamento di funzionamento della Tesoreria che normerà competenze e limiti di spesa relativamente alle uscite finanziarie e di cassa, tramite bonifici diretti e/o a mezzo Home Banking.
4. Il Tesoriere provvede in particolare alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e del contributo di ammissione nonché di tutte le somme che in genere possano pervenire all'Istituto.
5. Il Tesoriere predispose il progetto di Bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il budget preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale.
6. Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale sulla situazione economico-patrimoniale, sulla consistenza di Cassa, sulla accertata morosità degli associati e sulla situazione debitoria e creditoria dell'Istituto.
7. Al Tesoriere è demandato inoltre il compito di assicurare piena collaborazione al Collegio dei Revisori dei Conti in relazione ai controlli di competenza sulla gestione economico-patrimoniale, finanziaria e di cassa.

Articolo 19

Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale rappresenta l'universalità degli iscritti ed ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
2. Il Presidente Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. L'elezione è valida con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.
3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario Generale e del Tesoriere.
4. Il Consiglio Nazionale nomina tra i suoi membri tre Vice Presidenti, uno per ciascuna area geografica nazionale (Nord – Centro – Sud ed isole).
5. Nel caso di assenza o impedimento il Presidente Nazionale è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
6. E' compito del Presidente, sentito il Segretario Generale ed il Tesoriere, predisporre il progetto di Relazione annuale sulla gestione e/o di missione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
7. Il Presidente Nazionale propone, anche su iniziativa dei Consiglieri Nazionali, i progetti di attività e di gestione,
8. Il Presidente Nazionale riferisce al Consiglio Nazionale delle decisioni e dei giudizi del Collegio dei Probiviri.

Articolo 20

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale tra i suoi membri; nella stessa occasione il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri tre Vice Segretari Nazionali, uno per ciascuna area geografica nazionale.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale questo è sostituito dal più anziano di età dei Vice Segretari Nazionali.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di un Vice Segretario Nazionale questo sarà sostituito ad interim dal Segretario Generale sino alla prima riunione del Consiglio Nazionale che dovrà provvedere alla sostituzione.
4. Nel caso di cessazione dalla carica del Segretario Generale nel corso del mandato il Consiglio Nazionale provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.
5. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segreteria dell'Istituto coordinando la struttura operativa dell'Istituto ed esegue ogni altra funzione nei limiti delle deleghe allo stesso conferite e/o delle direttive impartite dal Consiglio Nazionale.
6. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale svolgendo la verbalizzazione delle riunioni e curando l'inserimento dei verbali nei libri sociali.
7. Al Segretario Generale compete l'aggiornamento del libro soci.
8. Il Segretario generale cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Istituto Nazionale Revisori Legali e compila gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno riguardanti le riunioni del Consiglio Nazionale dietro indicazioni del Presidente.

9. Egli dirige ed organizza l'ufficio di segreteria dell'Istituto.
10. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Presidente ed al Consiglio Nazionale su tutta l'attività svolta.

Articolo 21

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre Sindaci Effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati Provinciali tra gli iscritti all'Istituto, con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori elegge tra i propri componenti il Presidente.
3. Le funzioni di controllo ed i doveri del Collegio dei Revisori sono quelle previste dall'art. 2403 e seguenti e dell'art. 2477 del Codice Civile in quanto applicabili.
4. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente alla Assemblea dei Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali con una Relazione scritta, esprimendo motivato parere sul bilancio di esercizio e sul budget preventivo, nonché su eventuali violazioni di legge o di Statuto.
5. Esplica la propria attività con riunioni collegiali, indette dal Presidente almeno trimestralmente, e con periodiche verifiche.
6. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di delegato provinciale e/o rappresentante regionale.
7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica subentrerà il Sindaco supplente più anziano per età, o secondo la graduatoria delle preferenze ricevute nel caso in cui vengano a mancare i Sindaci supplenti.
8. I membri del Collegio dei Revisori non devono avere alcun legame di parentela od affinità con i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri né possono sussistere nei loro confronti cause di ineleggibilità/incompatibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 Codice Civile e ai D.lgs. 33/2013 e 39/2013, pena l'immediata decadenza dalla carica e dall'ufficio.
9. I membri del Collegio dei Revisori nell'esercizio della loro carica hanno diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 22

Presidente Onorario

1. Il Consiglio Nazionale ha facoltà, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, di attribuire la carica onorifica di Presidente Onorario a persona che abbia almeno venticinque anni di iscrizione all'Istituto e che si sia distinta per la riconosciuta, particolare e benemerita attività a favore della Categoria e della professione di Revisore Legale e/o Revisore Contabile e/o di Revisore Ufficiale dei Conti.
2. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, ai Congressi Nazionali nonché a tutte quelle manifestazioni pubbliche cui ritiene di dover presenziare.
3. Il Presidente Onorario ha potere consultivo e non è soggetto al pagamento della quota annuale di iscrizione.

Articolo 23

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale può istituire un Comitato esecutivo al fine di assicurare una migliore efficienza ed efficacia della gestione operativa dell'Istituto.
2. Il Comitato è composto da un massimo di quattro membri, diversi dal Segretario e dal Tesoriere, nominati dal Consiglio Nazionale, ed è presieduto dal Presidente nazionale, membro di diritto.
3. E' facoltà esclusiva del Consiglio nazionale dell'INRL provvedere, su motivata proposta del Presidente, all'eventuale sostituzione di un membro del Comitato esecutivo con altri membri del Consiglio per eventuali necessità dovessero insorgere nella gestione operativa del Comitato.
4. Il Comitato esecutivo può essere delegato dal Consiglio Nazionale ad istruire le domande d'iscrizione e ad esprimere un parere sulle stesse. Qualora il Comitato esecutivo esprima parere negativo, il Consiglio Nazionale ha comunque titolo ad accogliere o rigettare la domanda e, in caso di accoglimento, il Segretario trascrive l'iscrizione nel Libro Soci.
5. La convocazione del Comitato è di pertinenza esclusiva del Presidente che vi provvede a suo insindacabile giudizio per ogni opportuna discussione e risoluzione di problemi correnti.

Articolo 24

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da personalità che, per motivi professionali e/o culturali rappresentano un'eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell'Istituto.
2. I membri del Comitato Scientifico hanno un ruolo consultivo e contribuiscono all'attività dell'Istituto mediante scritti, attraverso riunioni periodiche e presenziando su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Nazionale o all'Assemblea dei Delegati con possibilità di intervento, o partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell'Istituto.
3. I membri del Comitato Scientifico non sono soggetti all'obbligo del versamento delle quote annuali all'Associazione e la durata della carica e il numero dei membri sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale.
4. I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Istituto e la revoca è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio Nazionale.
5. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente nazionale.
6. Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio Nazionale la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'associazione.

Articolo 24-bis

Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei Delegati Provinciali con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale, anche tra i non iscritti all'Istituto.
2. I membri del Collegio dei Proviviri non devono avere alcun legame di parentela o di affinità con i componenti del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono sussistere nei loro confronti cause di ineleggibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile e del D.lgs. 33/2013 e 39/2013 e s.m.i. e non possono ricoprire altra carica od incarico anche temporaneo nell'ambito dell'Istituto pena l'immediata decadenza dalla carica e dallo ufficio.
3. Il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno il Presidente.
4. Il Collegio dei Proviviri è competente a decidere in base a giustizia ed equità su tutte le vertenze di qualsiasi natura che potessero sorgere fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli Organi dell'Istituto, fra i componenti degli Organi dell'Istituto, e fra gli Organi dell'Istituto stesso.
5. Il Collegio dei Proviviri, che ha la facoltà di acquisire mezzi istruttori e di sentire le parti in contestazione, deve emettere il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile, entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso al Collegio stesso, depositandone copia al Presidente Nazionale ed al Segretario Generale il quale è tenuto a darne comunicazione al ricorrente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L'iniziativa per i provvedimenti disciplinari deve essere formulata per iscritto e deve contenere, a pena di improcedibilità, in concreto i motivi cartolarmente dimostrati, della richiesta stessa.
7. I procedimenti disciplinari possono essere iniziati solo previo tempestivo avviso agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
8. Agli interessati è concesso termine non inferiore a dieci giorni liberi per ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa, essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente, chiedere di essere personalmente sentiti e possono essere assistiti da un difensore.
9. La relazione istruttoria per i procedimenti disciplinari deve essere formulata con atto scritto, deve essere votata a scheda segreta a maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Collegio dei Proviviri e comunicata senza indugio agli interessati ed al Presidente Nazionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
10. I Proviviri sono tenuti alla osservanza del segreto istruttorio. Potranno essere resi pubblici, nelle conclusioni, soltanto i lodi arbitrali da loro emessi direttamente, laddove richiesto il lodo arbitrale e sottoscritta la clausola compromissoria.
11. E' vietato a chiunque divulgare od anche semplicemente comunicare notizie relative a circostanze che possono od hanno formato oggetto di valutazione e/o di istruttoria da parte del Collegio dei Proviviri e/o del Consiglio Nazionale pena la radiazione per indegnità conclamata degli autori della divulgazione fatta.
12. Il socio non può adire le vie legali nei confronti di altro socio o verso l'Istituto per motivi inerenti al rapporto associativo se non dopo aver esperito l'azione ed atteso il giudizio del Collegio dei Proviviri.

TITOLO IV
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Articolo 25

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, costituito dalle quote dei Soci, dalle somme e dagli altri beni donati all'Istituto senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dal Consiglio nazionale, da contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici.
2. Il patrimonio dell'Istituto è composto dai contributi, dai beni e da ogni altro diritto o rapporto di cui è titolare. Eventuali lasciti o donazioni disposti in favore dell'Istituto per il conseguimento di un fine determinato imposto dal dante causa, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati esclusivamente al raggiungimento del fine stabilito con il lascito o la donazione unitamente alle loro eventuali rendite.
3. L'amministrazione e l'impiego del Patrimonio sono riservati al Consiglio Nazionale, che li svolgerà nel modo che riterrà più vantaggioso per l'Istituto.
4. E' fatto divieto, durante la vita dell'Istituto, di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.
5. Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e all'agevolazione della loro attività professionale.
6. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Istituto, né in caso di recesso, né in caso di morte del Socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di Socio a qualsiasi titolo.
7. Le somme ricevute dall'Istituto non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 26

Bilancio di esercizio - Budget Preventivo

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente alla nota integrativa, predisposti dal Tesoriere, ed alla relazione sulla gestione e/o di missione predisposta dal Presidente.
3. Entro il mese di aprile dovrà essere altresì approvato dal Consiglio nazionale il budget Preventivo dell'esercizio successivo, predisposti dal Tesoriere.
4. Tali documenti devono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà esprimere il proprio parere mediante apposita Relazione da produrre entro i quindici giorni successivi.
5. Detti documenti debbono restare depositati ed a disposizione dei Delegati che ne abbiano interesse presso la sede sociale sino alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione e comunque per un periodo non inferiore a quindici giorni prima della riunione assembleare.
6. Dopo la sua approvazione la documentazione di cui sopra, potrà essere pubblicata sul sito web dell'Istituto.

TITOLO V **NORME FINALI E TRANSITORIE** Articolo 27

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Istituto, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Istituto ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
2. Dovranno, in quanto applicabili anche per analogia, essere rispettate le norme in materia di Enti non lucrativi o Enti del Terzo Settore.

Articolo 27 -bis

Norme applicabili

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile ed alle norme del decreto legislativo 39/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Articolo 28

Statuto e Regolamenti

Il presente Statuto, come gli eventuali Regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti gli iscritti Soci dell'Istituto Nazionale Revisori Legali dalla data della loro rispettiva approvazione.

Articolo 29

Abrogazione norme precedenti

Con l'approvazione del presente Statuto si intendono abrogate le disposizioni statutarie e regolamentari precedentemente vigenti.

Articolo 30

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire l'entrata in vigore a regime dello Statuto che precede sono state approvate le seguenti disposizioni transitorie:
 - a. I Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari mantengono la carica sino alla data di scadenza del loro mandato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
 - b. Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari restano in carica sino alla data di scadenza del loro mandato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
 - c. Entro il 31 dicembre 2022 dovranno essere celebrate le assemblee locali e l'assemblea nazionale per l'elezione dei nuovi Organi sociali
2. Sia in sede di modifica Statutaria che successivamente, sussistendone i presupposti, potrà essere richiesta dai componententi al Notaio rogante la verifica dei requisiti per l'iscrizione al registri unico nazionale del Terzo settore e l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 112/2017 e s.m.i.

Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del soggetto pubblico competente alla tenuta del Registro delle persone giuridiche.



SCEGLI LOCAUTO PER I TUOI VIAGGI DI LAVORO E DI PIACERE

Grazie alla convenzione con **Locauto**, i **Revisori Legali** hanno diritto a un **fantastico sconto sulla tariffa web** per i noleggi di auto e furgoni in tutta Italia.

E con lo **Smart Check-In** noleggi alla massima velocità evitando code e assembramenti. Per un'esperienza di noleggio veloce, sicura e digitale!



Per il noleggio auto e furgoni
codice sconto **120384-0-52-CC**



locautorent.com (02.430201)



L'impatto delle deroghe sul bilancio 2020



Camilla Rubega – Componente Commissione Inrl Pari Opportunità

Le deroghe alla redazione del bilancio 2020 impattano significativamente sul lavoro del revisore e se risultassero fondamentali per la comprensione del bilancio sarebbero riportate nella sezione “Richiamo d’Informativa” della relazione di revisione.

Continuità aziendale. La valutazione delle voci nella prospettiva della continuità può essere operata se la stessa risulta sussistente nel bilancio precedente, anche per effetto a sua volta di deroga. In Nota Integrativa ne sono fornite informazioni, unitamente al quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e le situazioni di significativa incertezza in cui versa. Le conclusioni del revisore sull’utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale e sull’esistenza di incertezze significative dipenderanno dal rispetto delle modalità operative di attuazione della deroga e dall’adeguatezza dell’informativa resa dagli amministratori. La relazione di revisione includerà una sezione separata dal titolo “Applicazione delle disposizioni dell’art. 38-*quater* del Decreto Rilancio e incertezza significativa relativa alla continuità aziendale” ed un paragrafo specifico “Altri aspetti” nel quale rappresentare le modalità applicative del principio di revisione ISA Italia 570 per effetto dell’opzione per la deroga sulla continuità.

Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione in caso di perdite rilevanti. Si prevede che il periodo entro cui le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 debbano essere ridotte a meno di un terzo sia posticipato al quinto anno successivo. Lo stesso periodo di sospensione decorre per l’inoperatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. Tali previsioni non esimono tuttavia gli Amministratori dagli obblighi informativi, pertanto le perdite dovranno essere accertate, dovrà essere predisposta la relazione sulla situazione patrimoniale e si dovrà dar conto dei fatti di rilievo intervenuti dopo la redazione dell’informativa. Le perdite oggetto di

deroga andranno distintamente indicate in Nota Integrativa con specificazione della loro origine e movimentazione negli esercizi successivi fino al quinto. Obbligo del revisore è verificare la corretta individuazione della perdita oggetto di deroga e la completezza della Nota Integrativa.

Sospensione degli ammortamenti. È possibile sospendere fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Il revisore verificherà la correttezza dei calcoli, lo stanziamento della fiscalità differita e l’adeguata informazione in Nota Integrativa sulle motivazioni per la deroga, sull’iscrizione e sull’importo della riserva indisponibile appostata oltre che sugli effetti patrimoniali, finanziari ed economici della stessa.

Rivalutazione dei beni e partecipazioni. Il revisore controllerà la corretta contabilizzazione del maggior valore degli assets e della riserva di patrimonio netto, decurtata dell’imposta sostitutiva o della fiscalità differita, a seconda che la società opti o meno per il riconoscimento fiscale della rivalutazione. Inoltre, dovrà verificare che la Nota Integrativa fornisca le necessarie informazioni, esaustive e pertinenti, sulla rivalutazione effettuata e la presenza dell’attestazione degli amministratori che il valore netto dei beni rivalutati non ecceda l’importo agli stessi fondatamente attribuibile in relazione alla capacità produttiva ed alla possibilità di utilizzazione nell’impresa.

Mancata svalutazione dei titoli presenti in attivo circolante. Il revisore dovrà verificare i criteri per l’individuazione dei titoli cui applicare la deroga, la cui perdita non deve avere carattere durevole, la corretta contabilizzazione, gli effetti sui dati di bilancio e sugli indicatori finanziari, il rispetto degli obblighi di informativa.

Moratoria finanziamenti e leasing. Il revisore dovrà prestare attenzione ai riflessi contabili della moratoria, verificando la rilevazione secondo corretta competenza. Dovrà inoltre verificare che in Nota Integrativa ne venga data adeguata informativa.

Parziale indeducibilità IMU – immobili strumentali – rinvio corte costituzionale



Giuseppe Zambello - *Dottore Commercialista Revisore contabile*

Con ricorso agli atti, una società ha impugnato il silenzio rifiuto relativo all'istanza di rimborso della maggior imposta IRES pagata a causa della parziale indeducibilità dell'IMU versata relativamente a immobili strumentali per le annualità 2014-2015-2016.

Il Collegio ritiene legittimo quanto sollevato dalla difesa ricorrente, circa la richiesta di riconoscimento della deducibilità totale dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile ai fini IRES, come pure ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente per contrasto tra l'art. 14 DLGS 23/2014 che prevede la deducibilità parziale pari al 20% dell'IMU dal reddito rilevante ai fini IRES con l'art. 53 della Costituzione.

Infatti, il Collegio osserva che la parziale indeducibilità dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, va in antitesi rispetto al principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 Cost., poiché l'IRES grava su un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente per effetto della mancata deduzione dell'IMU versata.

La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 163 del 04.07.2019, emessa a seguito della Ordinanza n. 271/2018 dalla medesima CTP di Parma, aveva dichiarato inammissibile la questione in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 14 del DLGS 23/2011 n. 23 per assunti vizi di forma inerenti l'ordinanza di rimessione che ometteva di precisare se la richiesta di rimborso oggetto del giudizio principale afferisse esclusivamente all'annualità



2014 allorché l'oggetto del giudizio riguardava il triennio 2012-2013-2014 che era stato contrassegnato da un diverso regime di deducibilità (indeducibilità totale – 30% e 20%).

Successivamente con sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 co. 1 del decreto legislativo 23/2011 ai sensi del quale l'IMU era totalmente indeducibile ai fini IRES ed IRAP.

La stessa Corte, ha poi concluso censurando l'indeducibilità dell'IMU relativa ai beni strumentali, riconoscendo che gli stessi, rappresentano un costo necessario e relativo ad ordinari fattori di produzione, a cui l'imprenditore non può sottrarsi. Tale considerazione accoglie il principio imprescindibile della determinazione del reddito d'impresa disciplinato dall'art. 99 del TUIR, secondo il quale la deduzione di un costo guarda alla sua inerenza e ne vengono pertanto esclusi i costi relativi alla sfera estranea all'esercizio dell'impresa.

Si porta a conoscenza che la pronuncia della Corte, ha tratto origine dal rinvio della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria di Milano con ordinanza n. 191 del 02 luglio 2019 nel giudizio vertente tra Tecnogas srl e l'Agenzia delle entrate, in relazione al rimborso della quota di IMU pagata per l'anno 2012, in riferimento ad immobili strumentali. Si precisa altresì che la Corte con una censura sull'indeducibilità dell'IMU, ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso per l'anno 2012.

L'ordinanza di rinvio N. 147/2021 della CTP di Parma appare speculare a quella della CTP di Milano ragion per cui la legittimità costituzionale si ritiene applicabile anche agli anni di imposta successivi a quello oggetto della pronuncia accolta con ordinanza n. 262 del 04.12.2020.

Da più parti è stato osservato infatti che sebbene l'Amministrazione finanziaria possa perseguire la



forfettizzazione della deducibilità di determinati costi al fine di assicurare l'esigenza di gettito erariale, è evidente che tale fine non possa prevalere sulla logicità e la razionalità nella quantificazione del reddito imponibile soggetto a tassazione.

In considerazione di quanto deciso prima d'ora, e alla luce delle continue modifiche delle percentuali di deducibilità IMU attuate fino ad oggi ed in continua evoluzione, non da ultima la proposta di piena deducibilità IMU a partire dall'anno 2022, si auspica una pronuncia positiva e definitiva da parte della Corte Costituzionale circa l'accoglimento della richiesta di rimborso integrale della maggior IRES versata a causa dell'indeducibilità dell'IMU per tutte le annualità non prescritte.

ENTI LOCALI

Piano triennale del fabbisogno del personale: necessaria l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale



Augusto Pais Becher - *Ragioniere commercialista Revisore legale*

A decorrere dal 20 aprile 2020 i comuni possono procedere all'assunzione di personale cessato per dimissioni, pensionamento o mobilità in base alla regola della sostenibilità finanziaria, misurata attraverso valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33 del Decreto Legge 30.04.2019 nr. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 nr. 58, nel Dpcm 17 aprile 2020 e nella circolare del Ministero dell'interno nr. 974 in data 8 giugno 2020.

Il valore soglia differenziato per fascia demografica si ottiene ai sensi dell'articolo 1 del Dpcm 17.04.2020 dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

La sostenibilità finanziaria va suddivisa e distinta in due tipologie, la sostenibilità finanziaria formale, ottenuta applicando i criteri stabiliti dalle norme per il calcolo del valore del limite soglia e la sostenibilità reale o effettiva ottenuta andando ad individuare le voci di entrata corrente accertate di natura straordinaria da portare in detrazione al totale degli accertamenti di parte corrente, in quanto i loro importo iscritto al denominatore incide sul risultato del rapporto spese di personale ed entrate correnti accertate. A tal fine il parere del revisore dei conti sul piano triennale del fabbisogno del personale non può essere espresso solo in ordine alla compatibilità contabile con la nuova disciplina, in quanto a livello pratico, la regolarità formale potrebbe essere non sufficiente a garantire la sostenibilità

finanziaria e permettere all'ente di assumere personale.

La sostenibilità finanziaria reale o effettiva potrebbe mettere in evidenza delle situazioni di squilibrio o dei valori soglia con maggiori limiti alla capacità dell'ente di assumere e sostenere spesa per il personale.

In conclusione la sostenibilità finanziaria ottenuta attraverso la pura applicazione della citata normativa ha natura formale e per diventare reale e sostanziale deve essere verificata e attestata dal revisore dei conti con l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, giusto quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 33 del Decreto Legge 30.04.2019 nr. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 nr. 58.

A parere di chi scrive l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale obbligo in capo al revisore dei conti è condizione necessaria per l'acquisizione dell'efficacia del piano triennale del fabbisogno del personale.



***la sostenibilità finanziaria
ottenuta con l'applicazione della
normativa ha natura formale, ma
deve essere verificata e attestata
dal Revisore***

PNRR: quale il ruolo degli Enti Locali?



Veronica Potenza - *Giornalista professionista*



Nicola Tonveronachi - *Commercialista e Revisore legale, Esperto di finanza pubblica, Pubblicista*

Nuovo Piano Marshall, occasione d'oro per rifondare un Paese più prospero ed equo, passaggio epocale e senza precedenti. Sono molte le definizioni, di questo tenore, che negli ultimi mesi hanno affollato le pagine dei quotidiani e i dibattiti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ed è indubbio che, sia per il volume dei finanziamenti in ballo, che per la natura degli stessi – il vincolo ad un orizzonte temporale di sei anni, che travalica la scadenza naturale della Legislatura ed obbliga quindi l'Esecutivo a lanciare lo sguardo oltre il tradizionale “confine” del mandato – quella del PNRR costituisca effettivamente una possibilità concreta e irripetibile di scardinare quelle storiche, ataviche inefficienze che da decenni imbrigliano il Paese. Ma che ruolo giocheranno gli Enti Locali nella partita?

La governance

Il recente Decreto Semplificazioni, approvato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021, ha tratteggiato un modello di Governance che non vede le Amministrazioni territoriali tra i soggetti che avranno nelle loro mani le redini dell'attuazione del Piano. I poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi previsti dal PNRR sono infatti stati affidati ad una specifica Cabina di regia, presieduta dal Premier, alla quale parteciperanno di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti sulle materie affrontate in ciascuna seduta. A farsi portavoce delle istanze locali in questi contesti ci saranno però i Presidenti di Regione e delle Province autonome.

Parallelamente è stato inoltre istituito un **Tavolo permanente** per il partenariato economico, sociale e territoriale che sarà composto, tra gli altri, anche delle Regioni, degli Enti Locali e dei rispettivi organismi associativi. Questo

Tavolo svolgerà una funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione del PNRR e potrà segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

L'attuazione degli interventi

Ancora più centrale sarà il ruolo che le amministrazioni territoriali svolgeranno nella cosiddetta “messa a terra” dell'ambizioso pacchetto di riforme, interventi e investimenti che saranno – auspicabilmente – portati a termine entro il 2026.

Dalla riforma della Pubblica Amministrazione alle semplificazioni in materia di appalti, dagli investimenti sulla digitalizzazione alla rivoluzione “verde”, dal rilancio delle aree più disagiate agli investimenti sul sociale, non c'è aspetto del PNRR che non investirà, in maniera più o meno diretta, le amministrazioni comunali.

Due le strade maestre attraverso le quali gli Enti Locali potranno accedere alle risorse del “*Next generation Eu*”:

- da un lato, per le Città metropolitane e gli Enti di dimensioni elevate, ci sarà la possibilità di candidarsi per i “*progetti bandiera*” (c.d. “*flagship*”);
- dall'altra l'emanazione di bandi ministeriali sul modello del bando per la rigenerazione urbana, attraverso i quali i finanziamenti raggiungeranno anche i Comuni di dimensione più modesta.

Come evidenziato dalla Sottosegretaria al Mef Alessandra Sartore, nel corso del primo Tavolo tecnico del Progetto “*Next generation Eu – EuroPA Comune*”, c'è però anche una terza via: “*I Progetti che sono oggi all'interno del 'Piano' prevedono delle risorse assegnate direttamente a Cit-*

tà metropolitane ed Enti di dimensioni elevate ma anche altre che sono assegnate, per il tramite delle Amministrazioni centrali, anche a Comuni che possono avere Progetti di dimensioni più piccole. Ciò che non rientrerà nel Piano nazionale potrà essere finanziato con altre risorse". Quei Progetti elaborati dagli Enti Locali che non rientrano per dimensione, tipologia, o per limiti dello stanziamento complessivo, nel Piano da 191 miliardi, avranno dunque *"una linea appositamente dedicata, diversa da quella ordinaria o del 'Fondo Sviluppo e Coesione' o della Progettazione europea 2021-2027"*.

Ricordiamo che sul tavolo, per il nostro Paese, ci sono: 191.5 miliardi di Euro, di cui:

- Euro 68.9 miliardi di sussidi (3.9% del Pil 2019);
- Euro 122.6 miliardi di prestiti (6.8% del Pil 2019).

I fondi dovranno essere impegnati entro la fine del 2023, e gran parte degli esborsi dovrebbe esser fatta entro il 2024, per potenziarne l'effetto anticiclico.

Tempi questi che sembrano lontani anni luce da quelli che sono ordinariamente gli standard di un Paese come il nostro che purtroppo ha dimostrato negli anni di avere una storica, quasi "cronica", incapacità di effettuare sistematicamente valutazioni ex ante dei Progetti e valutazioni ex post dei loro risultati. Un limite enorme che ci ha sempre impedito di sfruttare adeguatamente le possibilità offerte dall'utilizzo dei fondi comunitari e che ci ha portato, ad esempio, a spendere soltanto 34 dei 73,73 miliardi a sua disposizione derivanti dai "Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020".

E' quindi necessario che tutti gli attori che saranno coinvolti nell'attuazione degli interventi, primi tra tutti gli Enti Locali che costituiscono un imprescindibile anello di congiunzione tra Stato e territorio, facciano uno sforzo straordinario per assicurare ritmi senza precedenti in termini di progettazione, attuazione e rendicontazione dell'ambizioso parco progetti per il quale il Piano ha gettato le basi.

Una chiave di volta importante, come più volte ribadito dal Ministro alla P.A. Renato Brunetta, sarà costituita dai nuovi ingressi nelle fila degli organici degli enti pubblici italiani. Ricordiamo infatti che, complici i vincoli imposti per anni dalla spending review, gli Enti Locali hanno perso circa 115.000 unità di personale perse negli ultimi 10 anni, pari a più del 20% del totale. Ciò, a fronte di oneri, competenze e adempimenti notevolmente cresciuti negli anni.

Altro grande tema è quello dell'età media dei dipendenti pubblici italiani: 50,7 anni. Nelle fila delle P.A. italiane la quota degli under 30 è praticamente inesistente (2,9%), mentre quasi il 17% dei dipendenti pubblici ha superato la soglia dei 60 anni.

Non meno importanti la mancata valorizzazione delle competenze (avanzamenti di carriera legati all'anzianità più che al merito e premi distribuiti a pioggia senza mettere in atto realmente, se non in pochi casi, reali valutazioni della performance) e la progressiva erosione degli investimenti nella formazione dei dipendenti.

Il combinato disposto di tutti gli elementi di cui sopra, ci restituisce l'immagine di una P.A. che ha bisogno di nuove leve, sì, ma anche di essere profondamente riformata affinché non fallisca questo *"appuntamento con la storia"*. Il Governo, come illustrato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, attraverso le *"Linee programmatiche"* redatte in occasione dell'Audizione parlamentare tenutasi il 9 marzo 2021 presso Palazzo Madama in merito alla bozza di PNRR, ha intenzione di muoversi su più fronti per rispondere a queste criticità. In primis, semplificando i concorsi così da ridurre drasticamente il tempo che passa tra l'emersione di un bisogno e l'effettiva assunzione dei vincitori (ad oggi superiore a 4 anni) e poi, introducendo percorsi *ad hoc* destinati a selezionare i migliori laureati e i profili con le più alte qualifiche e a favorire, anche attraverso modelli di mobilità innovativi, l'accesso da parte di persone che lavorano nel privato più qualificato.

Alla voce "Buona Amministrazione" del Piano, vengono delineate le riforme e gli investimenti attraverso i quali si conta di eliminare i vincoli burocratici, al fine rendere più efficace l'azione amministrativa, accorciando i tempi e riducendo i costi per cittadini e imprese. I "colli di bottiglia" individuati – che sono stati messi al centro del già citato Decreto semplificazioni - riguardano in particolare la "Via" statale e quella regionale, l'autorizzazione dei nuovi Impianti per il riciclo dei rifiuti, le procedure autorizzatorie per le Energie rinnovabili e quelle per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici e la rigenerazione urbana ("Edilizia urbanistica"), nonché le Conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti e le infrastrutture per la "Transizione digitale".



QUESTION TIME

A proposito di “Privacy”

quale ruolo assume il revisore o la società di revisione nell’ambito della normativa sulla protezione dei dati personali rispetto al committente? Titolare, responsabile o soggetto autorizzato?



RISPOSTA A CURA DI:

Giuseppe Castellana - componente Consiglio Nazionale INRL e CEO di CGC s.r.l., società di consulenza privacy

Il revisore (o la società di revisione) nell’ambito dell’incarico di revisione svolge la propria attività professionale in modo indipendente. Il revisore determina quindi in piena autonomia se e quali dati personali devono essere oggetto di trattamento, le finalità e la modalità con cui saranno trattati, per quanto tempo dovranno essere conservati, quest’ultimo in conformità alle norme vigenti non per il committente, ma per il revisore. Pertanto il professionista titolare dell’incarico di revisione non può essere qualificato come responsabile del trattamento (art. 4 n. 8 del GDPR) che è la *“persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*. In relazione alla

sua qualifica di titolare del trattamento, il Revisore non è obbligato a fornire un’informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all’incarico, ai sensi dell’art. 14, paragrafo 5, lett. a), c) e d) del GDPR, né tantomeno deve richiedere il consenso degli interessati per l’utilizzo dei dati stessi, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 del GDPR. In questo senso così si è espresso il Gruppo di lavoro “articolo 29” (o *Working party 29*), sostituito ora dal Comitato europeo per la protezione dei dati: *“il ruolo tradizionale e l’esperienza professionale del fornitore di servizi svolgono un ruolo predominante, che può comportare la sua qualifica di titolare del trattamento dei dati”*.



Il GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation (in italiano Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). È la sigla che abitualmente designa il Regolamento UE 2016/679 che stabilisce le regole valide e uguali in materia di privacy nei 28 paesi stati membri.

Dell'attività professionale del Revisore

Un iscritto all'Ordine dei Commercialisti, nell'Elenco Speciale (non esercenti la professione) ed iscritto al Registro dei Revisori Legali – Sez. B, dal 12/4/1995, ed in possesso di abilitazione al servizio telematico Entratel quale revisore legale, è legittimato alla tenuta della contabilità e relative ottemperanze (predisposizione ed invii dichiarativi fiscali ed IVA, Comunicazioni periodiche ecc.) per Ditte Clienti per le quali non esplica funzione di Revisione?



RISPOSTA A CURA DI:

Giovanni Cinque - Consulente legale Inrl

Ai sensi dell'art. 1, d. lgs., 27 gennaio 2010 n. 39, la revisione legale è per definizione la revisione dei bilanci d'esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo innanzi citato o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE come modificata dalla direttiva 2014/56/UE vigente in tale Stato membro. Viceversa l'attività professionale oggetto del quesito è propria degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, d. lgs. 28 giugno 2005 n. 139, cui si

rinvia.

Giova altresì considerare che l'iscrizione all'elenco dei non esercenti di cui all'art. 34, comma 8, d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139 cit., è riservata a coloro i quali non possono esercitare l'opera di commercialista o di esperto contabile per la sussistenza di cause di incompatibilità espressamente previste dall'art. 4, del citato decreto, ragione per cui le attività oggetto del quesito non solo non potrebbero, nel caso, essere esercitate, ma sarebbero addirittura inibite con ogni conseguenza prevista dalla vigente normativa.

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale e si possono iscrivere le persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; in possesso di un titolo di laurea almeno triennale e che hanno svolto il tirocinio triennale e che hanno superato l'esame di idoneità professionale. Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo.

Da nord a sud nuove aperture di delegazioni provinciali INRL

Nonostante la pandemia proseguono le aperture di delegazioni provinciali dell'istituto nel territorio italiano: in questi ultimi mesi sono state, infatti, aperte la delegazione di Trapani, coordinata dal delegato provinciale **Diego Morana**, la delegazione di Perugia grazie alla disponibilità del delegato **Vittorio Pulcinelli** ed entro fine giugno sarà operativa anche la delegazione di Bologna, coordinata dalla delegata **Grazia Aloisi**.

Nel corso, poi, dell'ultima riunione mensile con i vari delegati provinciali, i vertici dell'Inrl, rappresentati dal Presidente **Ciro Monetta**, dal vice presidente **Luigi Maninetti**, dalla segretaria generale **Katia Zaffonato** e dal vice segretario **Claudio Rasia**, hanno avuto modo di compiere un aggiornamento sull'attività dell'istituto a tutela della categoria. In particolare l'istanza presentata al Mef per l'ottenimento della titolarità da parte dei revisori, di apporre il visto di conformità, è al vaglio del ministro che dovrebbe emanare un apposito Decreto per porre fine ad una immotivata esclusione subita dalla categoria. Altre istanze, sulle quali l'istituto si sta prodigando con interlocuzioni istituzionali continue, riguardano la partecipazione all'Ocri ed il patrocinio nelle Commissioni Tributarie. A tal proposito, diversi delegati hanno confermato che in molti tribunali, su tutto il territorio nazionale si è proceduto a redigere nuovi regolamenti interni nei quali l'Inrl viene riconosciuto quale istituzione di riferimento e di rappresentanza a livello nazionale della categoria dei revisori legali.

E sempre nel corso della recente riunione con i delegati, il coordinatore nazionale delle delegazioni sul territorio, **Adolfo Santoni** ha rinnovato l'impegno ad attivarsi con i singoli delegati per poter promuovere nell'immediato futuro almeno un evento in ogni realtà regionale ed organiz-

zare così convegni o seminari che possano coinvolgere i vari territori. Così come sarà un preciso intendimento di Santoni di condividere strategie finalizzate a far conoscere l'istituto in quelle aree del paese dove c'è scarsa conoscenza del valore di questa associazione sindacale ed allo stesso tempo efficientare il proselitismo anche attraverso l'illustrazione di tutti i servizi che vengono erogati quotidianamente dall'istituto.

Riguardo, infine, la sollecitazione giunta dalla delegata del Lazio **Antonella Gobbo** di allestire dei veri e propri 'format' con il marchio Inrl relativi a bozze di relazione per enti locali e imprese, il Presidente dell'istituto, Monetta, ha assicurato che entro fine giugno verrà creato un apposito spazio sul sito dell'istituto dove sarà possibile, da parte dei revisori iscritti, scaricare i vari format, personalizzati con il marchio Inrl. Inoltre, entro fine anno, verrà istituito il Centro Studi Inrl che avrà il compito di realizzare ricerche e documentazioni utili all'attività del revisore e sempre per quella data, grazie alla faticosa opera del consigliere nazionale **Enzo Della Monica**, delegato alla formazione, verrà completato il programma di formazione 2022 che prevede due distinti canali: il primo, relativo ai corsi gratuiti per l'acquisizione dei 20 crediti formativi obbligatori per legge; il secondo riguardante i corsi avanzati e specialistici, a pagamento.

Al termine della riunione con i delegati, il Vice Presidente Inrl, Luigi Maninetti, ha poi ricordato che il 21 maggio scorso è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per tutti i dipendenti degli studi professionali di revisione e l'Inrl invierà copia del documento a tutti i delegati. La decorrenza del contratto è a partire dal 1 giugno ed avrà una durata di 3 anni.



Le nostre delegazioni sono preziosi osservatori sul territorio

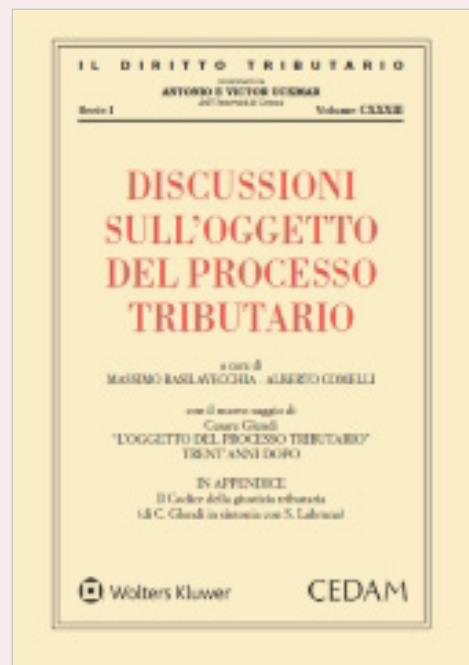
LO SCAFFALE

Discussioni sull'oggetto del processo tributario

A cura di Massimo Basilavecchia e Alberto Comelli

Editore: CEDAM

Il volume, edito da Cedam, raccoglie nelle sue due prime parti le relazioni e gli interventi svolti da illustri studiosi del processo tributario, civile e amministrativo nel Convegno in due tempi ravvicinati svoltosi all'Università di Teramo e all'Università di Parma, a cura dei titolari delle rispettive cattedre di diritto tributario, prof. Massimo Basilavecchia e prof. Alberto Comelli, per celebrare il trentesimo anniversario della pubblicazione dell'opera *L'oggetto del processo tributario*, del prof. Cesare Glendi, edita nel 1984 e ripubblicata nell'occasione in versione anastatica, con nuova breve presentazione dell'Autore. Nella terza parte del volume è altresì contenuto l'inedito saggio del prof. Cesare Glendi "L'oggetto del processo tributario" trent'anni dopo, che costituisce il rendez-vous dell'Autore dell'opera a fronte delle rinnovate discussioni sull'oggetto del processo tributario. In Appendice viene infine pubblicata per la prima volta la versione completa del progetto del Codice della giustizia tributaria redatto dallo stesso prof. Cesare Glendi in sintonia con il dott. Salvatore Labruna, Vice presidente della prima sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.



Manuale di Diritto della crisi e dell'insolvenza

Autore: Giacomo D'Attorre

Editore: Giappichelli



Il diritto della crisi e dell'insolvenza ha subito nel corso degli anni rilevanti modifiche, non solo e non tanto per quanto riguarda il contenuto delle norme e dei singoli istituti, quanto soprattutto per la funzione ad esso assegnata. Non si tratta più solo di un insieme di regole dirette ad attuare in modo efficiente la responsabilità patrimoniale dell'imprenditore insolvente nell'interesse dei creditori, ma di un qualcosa di profondamente diverso. La normativa della crisi e dell'insolvenza è oggi la disciplina di una fase, sia pure delicata, della vita economica o imprenditoriale del debitore, della quale ne viene regolamentata allo stesso tempo la pianificazione, la gestione e l'esito, assicurando un ragionevole equilibrio tra le esigenze dei creditori, dei terzi, della collettività e dello stesso debitore. Così identificato, il diritto della crisi e dell'insolvenza è, ormai, un complesso di norme che si inserisce in modo organico nel diritto civile e nel diritto dell'impresa e che sempre più si allontana da un approccio meramente processuale ed esecutivo. Questo percorso, avviato già da tempo, ha segnato una tappa importante con la pubblicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con il quale è stata abrogata la legge fallimentare. La diversa posizione del diritto della crisi e dell'insolvenza nel sistema normativo richiede un rinnovato approccio anche a livello manualistico, che non si limiti solo a dare conto delle modifiche introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rispetto alla legislazione precedente, ma che sia invece basato su una diversa impostazione della materia, di cui si tenga conto tanto nell'impostazione generale della esposizione, quanto nell'esame dei singoli istituti.



FORMAZIONE E-LEARNING

Speciale Revisione Legale

I corsi sono in corso di accreditamento dal CNDCEC per il rilascio dei crediti formativi ordinari e dal Ministero Economie e Finanze, validi allo scopo di conseguire Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale validi per l'anno 2021

LA PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PACCHETTI FORMATIVI DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI È GRATUITA PER GLI ISCRITTI INRL IN QUANTO FINANZIATA DALL'ISTITUTO

1

SEZIONE REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LORO SOCIETÀ PARTECIPATE

(n. 10 ore valide per la formazione dei Revisori degli Enti Locali)

- ☐ LA "LEGGE DI BILANCIO 2021-2023" E LE MANOVRE 2020: LE RICADUTE SUL QUADRO ADEMPIMENTALE E SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI. BUONE PRATICHE ADOTTATE SUL CAMPO (4 ore)
- ☐ IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 (4 ore)
- ☐ IL BILANCIO DI PREVISIONE NEGLI ENTI LOCALI E GLI ALLEGATI GUIDA PRATICA OPERATIVA AI CONTROLLI ED ALLA STESURA DEL PARERE DEL REVISORE (2 ore)

2

SEZIONE REVISIONE LEGALE SOCIETÀ

(n. 20 moduli da n. 1 ora ciascuno per un totale di n. 20 ore in materie caratterizzanti)

- ☐ Principio ISA Italia 200: obiettivi generali della revisione - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.3 ***
- ☐ Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.4.10 ***
- ☐ L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi secondo il principio ISA Italia n. 315 - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.13A ***
- ☐ Elementi probativi a supporto dell'attività di revisione - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.18 ***
- ☐ Le procedure di revisione in tema di adempimenti richiesti dalla normativa fiscali in vigore - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.22 ***
- ☐ I controlli per la prevenzione dei reati societari ed il modello ex D.Lgs. 231/2001 - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.1.15 ***
- ☐ Principio di revisione ISA Italia 560: eventi successivi - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.26 ***
- ☐ Principio ISA Italia n. 570: valutazione della continuità aziendale alla luce anche dei nuovi sistemi di allerta - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.27A ***
- ☐ Le comunicazioni del revisore con i responsabili delle attività di governance - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.10A ***
- ☐ L'attività di revisione nell'ambito degli Enti del Terzo settore - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.3.28 ***
- ☐ Disciplina normativa del controllo legale dei conti - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.3.2 ***
- ☐ La proposta motivata dell'organo di controllo per il conferimento degli incarichi di revisione: criteri e modalità operative - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.3.7 ***
- ☐ Principi e tecniche per l'analisi e valutazione del sistema di controllo interno - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.1.13 ***
- ☐ Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.14 ***
- ☐ Principio ISA Italia 505: conferme esterne - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.20 ***
- ☐ Revisione delle stime contabili e delle stime del fair value - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.24A ***
- ☐ I controlli del revisore in relazione al nuovo Codice della Crisi d'Impresa - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.3.26 ***
- ☐ Le attività di verifica del revisore in presenza di operazioni straordinarie - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.11 ***
- ☐ Richiami d'informativa ed altri paragrafi della relazione del revisore indipendente - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.34A ***
- ☐ Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale e rapporti con il revisore legale - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.1.16 ***

* Circ. MEF n. 26/2017

La partecipazione ai due percorsi formativi (Enti Locali e Revisione legale Società), permette di maturare:
n. 10 crediti formativi validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale dei Revisori degli Enti Locali
n. 20 crediti formativi caratterizzanti validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale per i Revisori legali
n. 30 crediti formativi professionali per i professionisti Dottori commercialisti ed Esperti contabili iscritti all'Ordine

I corsi sono in corso di accreditamento dal CNDCEC per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per l'anno 2020 nonché dal Ministero Economie e Finanze per il rilascio dei Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale per l'anno 2020.

Centro Studi Enti Locali è un organismo accreditato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei Revisori Legali

I corsi sono visualizzabili e validi per il rilascio dei crediti formativi entro il 31.12.2021



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.